

DISCIPLINARE DI GARA

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020.

Procedura aperta, ai sensi dell'articolo 123, comma 1 e articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dell'appalto relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, forniture e lavori occorrenti per la realizzazione del collegamento Policlinico/Sestu della metrotranvia in area vasta di Cagliari.

Gara n. 76/2023 – CIG 990009265D – CUP F51J22000220001 - Tender_221049 – rfq_420530

Art. 1) - INDICAZIONI PRELIMINARI

Con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 2578 del 15.06.2023, ARST S.p.A. con sede in Cagliari, via Posada n° 8/10, successivamente denominata "ARST", ha disposto l'espletamento di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 123, comma 1 e art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: "Codice") per l'aggiudicazione dell'appalto in epigrafe.

L'affidamento dell'appalto sarà disciplinato dalle norme contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei seguenti altri allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

- ❖ Domanda di partecipazione (Allegato A)
- ❖ Dichiarazione del progettista (Allegato B)
- ❖ D.G.U.E. + integrazioni (Allegati C e C1)
- ❖ Scheda tecnica (Allegato D)
- ❖ Scheda economica (Allegato E)
- ❖ Patto di integrità (Allegato F)
- ❖ Determinazione del corrispettivo per progettazione definitiva (Allegato G)
- ❖ Determinazione del corrispettivo per progettazione esecutiva (Allegato H)
- ❖ Informativa per il trattamento dei dati personali (Allegato I)

I documenti sopra indicati sono disponibili sui seguenti siti internet:

- Sito internet aziendale: www.arst.sardegna.it
- Sito internet all'indirizzo <http://www.sardegna.cat.it>

- ❖ Documenti progettuali indicati nell'Elenco Elaborati (elaborato SE_F_00EL_EE_010_00)

I documenti progettuali sono disponibili sul sito internet all'indirizzo <http://www.sardegna.cat.it>;

ARST S.p.A

Società con socio unico

Sede legale: via Posada 8/10, 09122 Cagliari

P.IVA / CF e iscrizione CCIAA Cagliari 00145190922

Capitale Sociale € 819.000 i.v.

t (+39)070265701 p arst@pec.arstspa.info m arst@arst.sardegna.it



La presente procedura di gara si svolgerà attraverso l'utilizzo di una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., messa a disposizione dalla **Centrale Regionale di Committenza** (CRC) della Regione Sardegna che gestisce la piattaforma elettronica **Sardegna CAT**, accessibile sul sito internet all'indirizzo <http://sardegnacat.it> (di seguito denominato anche e solo "Sistema" e/o "SardegnaCAT").

Gli Operatori Economici interessati alla procedura dovranno preventivamente ed obbligatoriamente abilitarsi al Portale SardegnaCAT.

Le modalità di accesso e utilizzo del sistema sono indicate nelle *"Istruzioni operative per l'iscrizione al Portale SardegnaCAT e l'accesso alla sezione dedicata alla gara"*.

In relazione a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016, si precisa che i costi sostenuti da questa azienda per la pubblicazione del Bando di gara e dell'Avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani saranno posti a carico dell'operatore economico aggiudicatario dell'appalto.

Tutta la documentazione da produrre in sede di gara e in sede di aggiudicazione deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in **lingua italiana**. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Art. 2) - OGGETTO DELL'APPALTO - IMPORTO A BASE DI GARA

Con la presente procedura informatizzata, si intende affidare l'appalto relativo al complesso delle attività amministrative, tecniche ed organizzative necessarie alla progettazione definitiva ed esecutiva, alle forniture e ai lavori occorrenti per la realizzazione dell'intervento di cui al progetto di fattibilità tecnico economica per la "REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO POLICLINICO/SESTU DELLA METROTRANVIA IN AREA VASTA DI CAGLIARI e comprende, quindi, in linea generale:

- la progettazione definitiva, redatta sul progetto di fattibilità tecnico-economica di ARST, e successiva progettazione esecutiva;
- le forniture e i lavori occorrenti per la realizzazione a perfetta regola d'arte dell'intervento ed in conformità alla normativa e alla legislazione vigente;
- la redazione degli elaborati costruttivi e/o di dettaglio, ed il progetto "come costruito - as built";
- l'esecuzione di tutte le attività dirette e indirette necessarie per l'eliminazione delle interferenze incluso l'onere di richiesta e pagamento (non soggetto a rimborso) dei preventivi degli Enti e/o Gestori interessati dalla risoluzione, e incluso l'onere di anticipazione delle somme richieste dagli

enti interferiti per effettuare la risoluzione di loro stretta competenza, nonché l'eliminazione delle interferenze eseguibili direttamente dall'esecutore;

per la realizzazione del collegamento Policlinico/Sestu della metrotranvia in area vasta di Cagliari.

Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base del **progetto di fattibilità tecnica ed economica** costituito – tra l'altro - da un capitolato tecnico descrittivo e prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 51, comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., l'appalto non può essere suddiviso in lotti funzionali né prestazionali, attesa l'unitarietà dell'intervento, la stretta interrelazione delle opere e la necessità di mantenere in capo ad un unico interlocutore la responsabilità dei lavori nella loro interezza.

Il luogo di esecuzione dei lavori è situato nell'ambito dei Comuni di Monserrato, Selargius e Sestu.

L'importo complessivo dell'appalto, come da quadro economico, compresi i costi per la sicurezza e gli oneri per la progettazione definitiva ed esecutiva ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta a **€ 35.332.600,00** di cui:

Importo per l'esecuzione dell'opera, soggetto a ribasso	€ 33.574.800,00
Importo per la progettazione definitiva, soggetto a ribasso	€ 625.500,00
Importo per la progettazione esecutiva, soggetto a ribasso	€ 307.100,00
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 825.200,00

Tabella 1

Per cui, l'importo dell'appalto soggetto a ribasso è pari a **€ 34.507.400,00**, mentre l'importo non soggetto a ribasso è pari a **€ 825.200,00**.

In conformità al comma 16 dell'art. 23 del Codice il costo della manodopera è individuato pari a **€ 9.632.000,00**.

Il finanziamento dell'appalto è a carico di Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020.

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice, sulla base dei criteri di valutazione previsti al successivo art. 13.

L'affidamento avviene, nel rispetto dell'art. 48 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 mediante offerta avente a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo.



L'offerta ha, quindi, ad oggetto il progetto definitivo, il progetto esecutivo e il prezzo.

L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori.

All'aggiudicatario sarà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art 35, comma 18 del Codice, un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale secondo quanto disciplinato al paragrafo 6.7 "Anticipazione" del Capitolato Amministrativo SE_F_13AM_CP_010_00.

Ai fini della qualificazione degli Operatori Economici, nel rispetto dell'Allegato A all'art. 61 del D.P.R. n° 207/2010, i lavori sono classificati come segue:

Importo	categoria	classifica		%
€ 17.164.480,00	"OG3"	VIII	Prevalente;	49,90
€ 9.600.000,00	"OS29"	VI	Scorporabile; subappaltabile	27,91
€ 5.481.600,00	"OS27"	V	Scorporabile; subappaltabile	15,93
€ 2.153.920,00	"OS9"	IV	Scorporabile; subappaltabile	6,26

Tabella 2

In relazione alla categoria "OS9" occorre evidenziare che nel bando di gara pubblicato sulla GU/S S122 del 28.06.2023, per mero errore materiale, è stata indicata la "classifica IV-bis".

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.

Le prestazioni di progettazione richieste sono di seguito brevemente sintetizzate sulla base dell'elencazione di cui al D.M. 17 giugno 2016, in conformità ai canoni dell'art. 23 del Codice e relative disposizioni attuative.

Il calcolo del compenso per la progettazione definitiva ed esecutiva è stato effettuato in conformità a quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016.

Per dare evidenza del procedimento adottato le rispettive tabelle sono contenute negli "Schemi di Parcella Progettazione Definitiva ed Esecutiva" (elaborato SE_F_14CS_SP_030_00).

Gli importi, compresi i costi per la sicurezza, e le classi e categorie, individuate sulla base dell'elencazione contenuta nel D.M. 17 giugno 2016, dei lavori oggetto della progettazione definitiva ed esecutiva sono i seguenti:

V.03	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ Viabilità speciale Strade, linee tranviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni da compensarsi a parte - Piste aeroportuali e simili	€ 17.214.480,00
S.03	STRUTTURE Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.	€ 9.600.000,00
IB.08	IMPIANTI Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali - Laboratori con ridotte problematiche tecniche Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia	€ 2.871.600,00
IB.09	IMPIANTI Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali - Laboratori con ridotte problematiche tecniche Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni di trasformazione e di conversione impianti di trazione elettrica	€ 2.610.000,00
T.02	TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE Sistemi e reti di telecomunicazione Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica - Impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli etc. - Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio.	€ 2.153.920,00

Tabella 3

Nota: l'importo indicato per la V.03 pari a € 17.214.480,00 comprende l'importo indicato nel Quadro Economico "rimborsi previa fattura".

È richiesta la progettazione integrale e coordinata e l'integrazione delle prestazioni specialistiche.

Ai sensi dell'art. 24, co. 5, del Codice, dovranno essere dichiarati nome e qualifica dei progettisti (persone fisiche) che svolgeranno l'incarico di progettazione, con gli estremi dell'iscrizione all'ordine professionale, nonché nome e qualifica della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Le predette persone fisiche devono essere individuate all'interno della struttura operativa del "Progettista", se indicato o associato.

In caso di "Progettista" plurisoggettivo, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche dovrà appartenere alla struttura operativa del soggetto individuato quale capogruppo del RTP.

Il termine utile per portare a compimento le prestazioni oggetto dell'appalto è complessivamente pari a 900 giorni, di cui:

- 120 giorni dalla consegna delle prestazioni, per la redazione del Progetto Definitivo;
- 60 giorni dalla consegna delle prestazioni, per la redazione del Progetto Esecutivo;
- 720 giorni dalla consegna dei lavori, per l'esecuzione degli stessi.

Art. 3) - SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte siano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Non è previsto il sopralluogo obbligatorio accompagnato da personale ARST e, quindi, non sarà rilasciata alcuna documentazione di avvenuto sopralluogo e non dovrà essere prodotto in gara alcun attestato di effettuazione del sopralluogo.

I concorrenti dovranno valutare e accertare con ogni mezzo e tecnologia tutte le condizioni e circostanze che possano influire sui prezzi dell'offerta e dovranno, a loro cura e spese, effettuare autonomamente il sopralluogo nelle zone interessate dall'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto. Il Concorrente dovrà dichiarare, a pena di esclusione, di aver effettuato il sopralluogo autonomamente, nella domanda di partecipazione (Allegato A, punto 2).

Per la visita dei luoghi nelle zone interessate dall'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, con l'assistenza di un incaricato ARST, dovrà essere formulata specifica richiesta, entro il termine perentorio delle **ore 13.00** del giorno **10.10.2023**, esclusivamente tramite la funzionalità "Messaggistica" presente all'interno del sistema SardegnaCAT.

Sarà data conferma agli Operatori Economici richiedenti, tramite PEC, con l'indicazione della data, del luogo e dell'ora di effettuazione del sopralluogo.

Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati alla procedura, relativi ad elementi amministrativi e tecnici possono essere richiesti, entro il termine perentorio delle **ore 13.00** del giorno **17.10.2023**, esclusivamente tramite la funzionalità "Messaggistica" presente all'interno del sistema SardegnaCAT.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Sarà dato riscontro solo ai quesiti pervenuti entro tale termine; le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno pubblicate in forma anonima, con effetto di notifica a tutti i concorrenti,

in apposito **Repertorio** sul portale SardegnaCAT all'indirizzo riservato alla presente procedura, non oltre il termine di sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, così come previsto dall'art. 74, comma 4, del Codice.

Il **Repertorio** dei chiarimenti avrà valore integrativo ed esplicativo degli atti di gara. Come tale costituirà parte integrante del contratto d'appalto.

A tal fine è onere del Concorrente tenere costantemente monitorato il portale SardegnaCAT.

Non sarà data risposta, oltre che ai quesiti pervenuti al di fuori del termine suddetto, anche a quelli riferiti a problematiche di carattere generale, oppure relativi all'applicazione della normativa vigente e, quindi, non riguardanti la specificità dell'appalto in oggetto.

Come pure non saranno date risposte in merito a quesiti relativi alle modalità di formazione di compagini partecipanti, circa l'idoneità del possesso dei requisiti individuali e complessivi, essendo la materia disciplinata "ex lege" e richiamata nella documentazione di gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Sopralluoghi, informazioni e chiarimenti dovranno, pertanto, permettere ai Concorrenti di essere a conoscenza di qualsiasi particolare, per cui l'Aggiudicatario non potrà mai, e per nessuna ragione, appellarsi ad imprecisioni ed insufficienza di dati contenuti nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati per richiedere, durante od al termine delle prestazioni, il riconoscimento di oneri non previsti in sede d'offerta.

Per partecipare alla presente procedura l'operatore economico concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
- dotazione hardware e software minima come riportata nella homepage del Portale SardegnaCat all'indirizzo: <https://www.sardegna.cat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp>.

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile contattare il Market Operations Center (MOC) al numero verde 800212036 oppure all'indirizzo mocsardegna@regione.sardegna.it.

Art. 4) - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45, commi 1 e 2, del Codice, nonché i soggetti di cui all'art. 49 del medesimo decreto, in possesso dei requisiti di cui ai successivi punti 4.1, 4.2, 4.3 del presente articolo.

Ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari si applica l'art. 48 del decreto citato.

Sono ammessi alla gara, inoltre, gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, nonché gli operatori economici di paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 50/2016, alle condizioni di cui al presente Disciplinare di gara.

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti **requisiti di partecipazione**:

- a) di carattere generale, dell'esecutore dei lavori e del progettista (di cui al successivo punto 4.1);
- b) di Idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale dell'esecutore dei lavori (di cui al successivo punto 4.2);
- c) di Idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale del progettista (di cui al successivo punto 4.3).

4.1 requisiti di partecipazione di carattere generale (dell'esecutore dei lavori e del progettista):

- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
Il requisito dovrà essere dichiarato mediante la compilazione della [parte III (motivi di esclusione) del DGUE (Allegato C) e dell'integrazione al DGUE (Allegato C.1)].
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n° 165/2001 o di ogni altra situazione, ai sensi della normativa vigente, che determini l'esclusione dalla procedura e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
Il requisito dovrà essere dichiarato mediante la compilazione della [parte III (motivi di esclusione), lettera D (altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale), punto 7 del DGUE (Allegato C)].

Sono pertanto **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

4.2 requisiti di qualificazione di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecniche-professionali (dell'esecutore dei lavori):

4.2.1 Iscrizione nel registro delle imprese presso la camera di commercio industria artigianato agricoltura per attività inerenti alla prestazione oggetto dell'appalto.

Gli operatori economici con sede in altro Stato membro dell'Unione Europea o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, dovranno produrre iscrizione al registro commerciale e professionale previsto dalla legislazione dello Stato membro in cui l'impresa è stabilita.

Il requisito dovrà essere dichiarato mediante la compilazione della parte [IV (criteri di selezione), lettera A (idoneità), punto 1 del DGUE (Allegato C)].

4.2.2 Attestazione di qualificazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) autorizzata ai sensi del D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i, **in corso di validità alla data di espletamento della presente gara**, che documenti il possesso da parte dell'operatore economico concorrente singolo o raggruppato, ai sensi dell'art. 84 del Codice, della qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

Gli operatori economici con sede in altro Stato membro dell'Unione Europea o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice prive di Attestazione SOA, dovranno produrre la documentazione prevista dalle normative vigenti nei rispettivi Paesi per la dimostrazione del possesso dei requisiti corrispondenti a quelli richiesti alle imprese italiane dalla normativa vigente per il rilascio di attestazione SOA per categorie e classifiche corrispondenti a quelle richieste ai fini della partecipazione al presente appalto.

Il requisito dovrà essere dichiarato mediante la compilazione della [parte II: Informazioni sull'operatore economico, lettera A (Informazioni sull'operatore economico), ultimo punto del DGUE (Allegato C)].

4.2.3 Certificazione del sistema della gestione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ed alla vigente normativa nazionale, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, per il settore di appartenenza.

Il requisito dovrà essere dichiarato mediante la compilazione della parte IV (criteri di selezione), lettera D (sistemi di garanzia della qualità) del DGUE (Allegato C)].

4.3 requisiti di qualificazione di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecniche-professionali (del "progettista"):

I Concorrenti devono possedere i requisiti prescritti per il "progettista ricorrendo a **professionisti interni** dipendenti, ovvero a **professionisti esterni**; in entrambi i casi il "progettista" individuato, da indicare in offerta, deve essere qualificato per la realizzazione del progetto.

Nel caso sia indicato un professionista esterno, esso dovrà essere scelto tra gli operatori economici elencati al comma 1 dell'art. 46 del Codice e possedere i requisiti di cui al D.M. MIT n. 263/2016.

Resta stabilito che i Concorrenti, **a pena di esclusione dalla gara** devono, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del Codice, indicare la **struttura operativa** (gruppo di progettazione) che sarà costituita almeno dai professionisti indicati al successivo punto 4.3.1, sia nell'ipotesi di struttura tecnica interna del concorrente sia esterna al concorrente.

Ai sensi dell'art. 46, comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- a) le società di persone o cooperative, tramite i requisiti dei soci;
- b) le società di capitali, tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato¹.

4.3.1 Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 co. 1 lett. a) del Codice

Sin dal momento della presentazione dell'offerta, l'operatore economico concorrente deve disporre, a pena di esclusione, di una "struttura operativa minima" (gruppo di progettazione) che dovrà garantire la disponibilità di tutte le seguenti figure professionali:

- **n. 1 Direttore Responsabile della Progettazione**, con titolo di Ingegnere o Architetto, con laurea magistrale, abilitato all'esercizio della professione, iscritto al relativo Albo professionale in conformità con le norme vigenti, con comprovata esperienza professionale di almeno dieci anni nella progettazione o direzione dei lavori di infrastrutture di trasporto in sede fissa, che assume

¹ Si richiamano le precisazioni della Nota Illustrativa del Bando-tipo n. 3, secondo cui:

- per "nuova società" si deve intendere quella che ha ottenuto l'attribuzione di una nuova partita Iva, ovvero del codice fiscale, mentre le variazioni dell'oggetto sociale, della ragione sociale, del capitale sociale, deliberate ex art. 2479-bis c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano la metà del capitale sociale non determinano costituzione di una nuova società;
- in caso di fusione di più organizzazioni mediante costituzione di nuova società, è da ritenere che la "nuova società", ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi professionali, può ricorrere sia ai requisiti dei soggetti indicati dall'art. 46, comma 2, del Codice, sia all'esperienza pregressa delle società preesistenti purché ciò avvenga cinque anni successivi a tale costituzione.

anche le funzioni di "progettista incaricato, Responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche" (art. 24 comma 5 del D.LGS 50/2016);

- **n. 3 Responsabile della Progettazione con titolo di Ingegnere o Architetto**, con laurea magistrale, abilitati all'esercizio della professione, iscritti ai relativi Albi professionali in conformità con le norme vigenti, con comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni nella progettazione o direzione dei lavori di infrastrutture di trasporto in sede fissa negli ambiti relativi:
i) all'armamento; ii) alla trazione elettrica; iii) agli impianti di segnalamento;
- **n. 1 Progettista Senior e n. 1 Progettisti Junior**, con titolo di Ingegnere o Architetto, con laurea magistrale, abilitati all'esercizio della professione, iscritti ai relativi Albi professionali in conformità con le norme vigenti, con comprovata esperienza professionale - rispettivamente - di almeno cinque e due anni, nella progettazione o direzione dei lavori di infrastrutture di trasporto in sede fissa;
- **n. 1 Progettista**, con titolo di Ingegnere o Architetto, con laurea magistrale, abilitato all'esercizio della professione, iscritto al relativo Albo professionale in conformità con le norme vigenti, iscritto nell'elenco dei tecnici competenti in acustica, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 21 comma 5 del D.Lgs. n. 42/2017, con comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni in Acustica Ambientale ai fini della redazione della Valutazione preliminare di impatto acustico e del Calcolo del disturbo vibrazionale indotto su edifici e persone;
- **n. 1 Progettista**, con titolo di Ingegnere o Architetto o Geometra, abilitato all'esercizio della professione, iscritto al relativo Albo professionale in conformità con le norme vigenti, con comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni in rilievi topografici, elaborati grafici e catastali;
- **n. 2 Progettisti**, con titolo di Ingegnere, con laurea magistrale, abilitato all'esercizio della professione, iscritto al relativo Albo professionale in conformità con le norme vigenti, con comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni nella progettazione ciascuno rispettivamente di: i) opere strutturali; ii) opere idrauliche;
- **n. 1 Progettista**, con titolo di Ingegnere, che ricopra in caso di raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'art. 4 del DM n. 263 del 2/12/2016, il ruolo di **giovane professionista**, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza;

- **n. 1 Geologo**, con laurea magistrale, abilitato all'esercizio della professione, iscritto al relativo Albo professionale in conformità con le norme vigenti, con comprovata esperienza professionale di almeno due anni.

È ammesso che un singolo professionista possa rappresentare più figure tra quelle sopra elencate come struttura operativa minima, qualora in possesso delle relative competenze, in numero comunque non superiore a **tre** professionalità per uno stesso tecnico.

Nell'ambito della Struttura Operativa, deve essere individuato il professionista incaricato **dell'integrazione delle prestazioni specialistiche** ai sensi dell'art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, nella persona di un laureato in ingegneria, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo albo professionale (**Direttore Responsabile della Progettazione**).

È ammessa la partecipazione di **ulteriori figure professionali**, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui al presente articolo, fermi restando i limiti delle singole competenze professionali.

Ciascuno dei soggetti indicati nella struttura operativa deve essere componente di una associazione temporanea costituita o da costituirsi (in qualità di mandante o mandatario) oppure professionista in organico del concorrente, con status di dipendente, amministratore, socio attivo, consulente su base annua.

È ammessa la **sostituzione o integrazione** di uno o più componenti della struttura operativa indicata in sede di gara, previa autorizzazione del RUP, purché il professionista subentrante sia in possesso di tutti i requisiti e le abilitazioni di legge e assicuri un livello di competenza ed esperienza professionale almeno pari al soggetto sostituito, fermi restando i limiti stabiliti dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

Eventuali titoli equipollenti devono essere indicati in sede di offerta con il riferimento legislativo che ne sancisce l'equipollenza.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione dell'offerta.

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. L'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all'articolo 234, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. I servizi resi in favore di committenti privati sono valutabili solo se l'opera progettata è stata in concreto realizzata, ovvero la prestazione risulti documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento.

Ai sensi dell'art.48, c.4, del Codice, nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che verranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati.

^ ^ ^ ^ ^

Nel rispetto dell'art. 24, comma 5 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del "Progettista" la progettazione deve essere espletata da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

A pena di esclusione, **ciascun componente del "gruppo di progettazione"** deve essere in possesso, oltre che dei requisiti di partecipazione di carattere generale di cui al precedente punto 4.1, ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett. a) del Codice, anche dei seguenti **requisiti di idoneità professionale**:

- Possesso dei **titoli di studio (laurea) e/o professionali (iscrizione all'albo professionale)** da parte dei componenti del gruppo di progettazione minimo, come sopra indicati;
- Possesso, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n° 137/2012, idonea Polizza di Responsabilità Civile Professionale, intestata a ciascun professionista nominalmente responsabile delle prestazioni richieste, il cui massimale è pari a 1.000.000 di €.

Nel caso in cui il professionista ricopra più figure tra quelle sopra elencate come struttura operativa minima, qualora in possesso delle relative competenze, in numero comunque non superiore a tre, il massimale richiesto è comunque pari a 1.000.000 di €.

Per il giovane professionista facente parte del raggruppamento è richiesto il possesso della polizza il massimale richiesto è comunque pari a 1.000.000 di €.

- Possesso dei requisiti di cui al D.M. MIT 2 dicembre 2016 n. 263, nel dettaglio:
 - (per i professionisti singoli o associati): essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1;
 - (per le società di professionisti) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2;
 - (per le società di ingegneria) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3;
 - (per i raggruppamenti temporanei) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4;
 - (per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5.
- (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza.

4.3.2 Requisito di capacità economico-finanziaria ex art. 83 co. 1 lett. b) del Codice e dall'Allegato XVII del Codice

A pena di esclusione, il "Progettista" deve essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett. b) del Codice:

- Fatturato **globale medio annuo** per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletato nei migliori tre esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a **€ 1.865.200,00**, pari a circa due volte l'importo complessivo stimato per la prestazione di progettazione, posto a base di gara. Tale requisito è richiesto a garanzia delle solidità e serietà economica del concorrente. Il requisito a) dovrà essere dichiarato mediante la compilazione del Modello Allegato B.

4.3.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale ex art. 83 co. 1 lett. c) del Codice e dall'Allegato XVII del Codice

A pena di esclusione, il "Progettista" deve essere in possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali, ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett. c) del Codice:

- avvenuto espletamento negli ultimi **dieci anni** precedenti la data di pubblicazione della presente gara **servizi di ingegneria e di architettura**, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori elencati nella Tabella 3 al precedente punto 2 (sulla base dell'elencazione di cui al D.M. Giustizia 17/06/2016), per un importo globale per ogni classe e categoria (non inferiore a 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, come indicato in Tabella 4), calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie previste:

V.03	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ Viabilità Speciale-Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni, da compensarsi a parte. - Impianti teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili.	€ 34.428.960,00 (2 volte l'importo)
S.03	STRUTTURE Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	€ 19.200.000,00 (2 volte l'importo)
IB.08	IMPIANTI Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali - Laboratori con ridotte problematiche tecniche-Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia	€ 5.743.200,00 (2 volte l'importo)
IB.09	IMPIANTI Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali - Laboratori con ridotte problematiche tecniche-Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni di trasformazione e di conversione impianti di trazione elettrica	€ 5.220.000,00 (2 volte l'importo)
T.02	TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE Sistemi e reti di telecomunicazione-Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica - Impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli etc. - Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio.	€ 4.307.840,00 (2 volte l'importo)

Tabella 4

- avvenuto svolgimento negli ultimi **dieci anni** precedenti la data di pubblicazione della Presente gara di **due servizi di punta** di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori elencati nella Tabella 2 al precedente punto 2 (sulla base dell'elencazione di cui al D.M. Giustizia 17/06/2016), per un importo totale per ogni classe e categoria (non inferiore a 0.80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, come indicato in Tabella 5), calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie dette e riferiti a tipologie di lavori analoghi, per dimensione e per caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento:

V.03	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ Viabilità Speciale-Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni, da compensarsi a parte. - Impianti teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili.	€ 13.771.584,00 (0.8 volte l'importo)
S.03	STRUTTURE Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	€ 7.680.000,00 (0.8 volte l'importo)
IB.08	IMPIANTI Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali - Laboratori con ridotte problematiche tecniche-Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia	€ 2.297.280,00 (0.8 volte l'importo)
IB.09	IMPIANTI Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali - Laboratori con ridotte problematiche tecniche - Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni di trasformazione e di conversione impianti di trazione elettrica	€ 2.088.000,00 (0.8 volte l'importo)
T.02	TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE Sistemi e reti di telecomunicazione - Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica - Impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli etc. - Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio.	€ 1.723.136,00 (0.8 volte l'importo)

Tabella 5

Si precisa che i servizi di progettazione cui si fa riferimento non possono essere frazionati, ma possono invece essere stati svolti anche da due diversi professionisti purché appartenenti alla stessa compagine indicata dal concorrente.

I requisiti di cui al presente punto 4.3 dovranno essere dichiarati mediante la compilazione del Modello Allegato B (Dichiarazione del "Progettista").

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica come sopra indicati, sono definiti a garanzia della qualità della prestazione offerta e della serietà dell'offerente, in ragione della sua effettiva esperienza e della sua capacità di svolgere, in concreto, la prestazione oggetto di affidamento, al fine di tutelare al meglio l'interesse pubblico alla regolare esecuzione dei lavori.

4.4 Indicazioni operative ed esplicative in relazione ai requisiti speciali di qualifica in sede di gara

Ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Si precisa che in sede di gara, ai fini della valutazione dei requisiti di qualificazione riferiti al caso in cui il concorrente sia privo dei requisiti di qualificazione relativi alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, le "categorie a qualificazione obbligatoria" devono, a pena di esclusione, essere subappaltate ad imprese munite delle specifiche attestazioni (subappalto qualificante o necessario), nei limiti dell'art. 105 del Codice.

Qualora, invece, il Concorrente, fosse in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla sola categoria prevalente per il singolo importo, le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria possono essere assunte in gara da un mandante (fermo restando che la mandataria capogruppo deve assumere in proprio la categoria prevalente ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice e dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010) di un raggruppamento temporaneo di imprese o di altra forma di concorrente plurimo (consorzio ordinario ex art. 2602 c.c., aggregazione di imprese di rete e GEIE) di tipo verticale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 1, del Codice e dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.

Nel rispetto del comma 7 dell'art. 48 del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare

alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Con riferimento a quanto sarà dichiarato nella parte III del DGUE, **tutti i soggetti che presentano il DGUE** (concorrente, professionista, impresa ausiliaria etc.), dovranno far riferimento alle indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 08/11/2017 (che ha sostituito il Comunicato del Presidente del 26/10/2016).

Inoltre, sempre su indicazione dell'ANAC, nell'ottica di perseguire la semplificazione delle procedure di gara, l'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice sarà richiesto solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

Ulteriori indicazioni:

- a) l'iscrizione presso il competente ordine professionale è richiesta per ciascun professionista, ai sensi delle vigenti leggi in materia di esercizio della relativa professione;
- b) l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura è richiesta limitatamente agli operatori economici costituiti in forma societaria;
- c) i raggruppamenti temporanei previsti dall'articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, devono prevedere, quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione;
- d) nei raggruppamenti temporanei il requisito relativo ai "due servizi di punta" non può essere frazionato; i due servizi possono invece essere stati svolti da due soggetti diversi purché appartenenti allo stesso raggruppamento;
- e) con riferimento alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 8 "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". In particolare:
 - I servizi relativi all'ID. Opere V.03" INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA', avente grado di complessità $G = 0.75$, non possono essere assorbiti da nessun altro ID. Opere V.01 ($G = 0.40$) e V.02 ($G = 0.45$) in quanto aventi gradi di complessità minori.
 - i servizi relativi all'ID. opere S.03 "STRUTTURE" avente grado di complessità $G=0,95$, possono essere assorbiti con i servizi eseguiti nell'ambito dell'ID. Opere S.05 ($G = 1.05$) e dell'ID. Opere S.06 ($G = 1.15$) in quanto avente grado di complessità maggiore o uguale.

Per le opere inquadrabili nelle altre categorie appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità. In considerazione del D.M. 17 giugno 2016 - Art. 8, la classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto, stabilita nella Tavola Z-1, tenendo conto della destinazione funzionale:

- I servizi relativi alla ID. Opere IB.08 impianti, avente grado di complessità $G = 0.50$, possono essere assorbiti dalla ID opere IB.09 ($G = 0.60$) e dalla ID. Opere IB.10 ($G = 0.75$) in quanto appartenenti alla stessa destinazione funzionale "Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali - Laboratori con ridotte problematiche tecniche" e aventi grado di complessità maggiore;
- I servizi relativi alle ID. Opere IB.09 impianti, avente grado di complessità $G = 0.60$, possono essere assorbiti dalla ID. Opere IB.10 ($G = 0.75$) in quanto appartenente alla stessa destinazione funzionale "Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali - Laboratori con ridotte problematiche tecniche" e avente grado di complessità maggiore;
- I servizi relativi alla ID. Opere T.02, "TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE" non possono essere assorbiti da nessuna altra categoria appartenente alla categoria in quanto ID. Opere T.01 e T.03 hanno destinazione funzionale diversa.

Nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al D.M. 17 giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere.

- f) i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'articolo articolo 48, comma 4, del Codice, nell'offerta devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati. L'obbligo di cui al citato articolo 48, comma 4, di specificazione delle parti del servizio, si ritiene assolto in caso di indicazione, in termini descrittivi, sia delle singole parti del servizio da cui sia deducibile il riparto di esecuzione tra loro, sia di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli raggruppati;
- g) saranno presi in considerazione ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti, tutti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'art. 3, lettera vvvv) del Codice, concernenti lo studio di fattibilità, la a redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento;
- h) ai fini della dimostrazione dei requisiti tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura sono ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, la partecipazione a concorsi di progettazione e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione, effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati;
- i) il requisito relativo ai servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato alla progettazione, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i "servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con

l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, di sola progettazione, di sola direzione lavori;

- j) il requisito relativo ai "servizi di punta" è quello di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. "di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, di sola progettazione, di sola direzione lavori; il servizio di punta non può essere frazionato tra più professionisti, ovvero ciascun servizio deve risultare svolto per intero da un unico soggetto;
- k) i servizi di ingegneria e architettura valutabili, (di cui al punto 4.3.3) sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente;
- l) gli importi si intendono al netto di oneri fiscali e previdenziali.

Art. 5) - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESA E CONSORZI

5.1 - I Concorrenti (esecutore dei lavori) che intendano presentare un'offerta per la presente gara in RTI o Consorzi, dovranno osservare le seguenti condizioni:

- I requisiti di carattere generale di cui al precedente **punto 4.1** dovranno essere posseduti da ciascuna delle singole imprese raggruppate o consorziate.
- i requisiti di qualificazione di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecniche-professionali (dell'esecutore dei lavori) di cui al precedente **punto 4.2** dovranno essere posseduti da ciascuna delle singole imprese raggruppate o consorziate, in particolare:
 - il requisito di cui al precedente **punto 4.2.1** relativo all'iscrizione nel registro delle imprese presso la camera di commercio industria artigianato agricoltura, deve essere posseduto da ciascuna delle singole imprese raggruppate;
 - il requisito di cui al precedente **punto 4.2.2** relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) deve essere posseduto da ciascuna delle singole imprese raggruppate o consorziate, in proporzione alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori o delle categorie di lavori per le quali si qualifica e che intende assumere nel raggruppamento;
 - il requisito di cui al precedente **punto 4.2.3** relativo al possesso della certificazione del sistema della gestione di qualità deve essere posseduto da ciascuna delle singole imprese raggruppate o consorziate ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il

quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

➤ La Domanda di partecipazione (Allegato A) deve:

- 1) essere presentata/firmata digitalmente da tutte le imprese riunite;
- 2) contenere l'impegno da parte di tutte le imprese (punto 23 della Domanda di partecipazione), in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina di cui all'articolo 48 del Codice;
- 3) specificare quanto sotto riportato secondo i singoli casi specifici.

nel caso di RTI/Consorzio ordinario

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **costituiti**, deve essere presentata e firmata digitalmente dalla mandataria/capofila. Inoltre, la domanda di partecipazione dovrà essere accompagnata dal mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, deve essere presentata e firmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio e dovrà indicare (punto 22 della domanda di partecipazione):
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - le categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice.

nel caso di Consorzio stabile, consorzio di cooperative e imprese artigiane

- a) deve essere presentata e firmata digitalmente dal consorzio medesimo. Inoltre, la domanda di partecipazione dovrà essere accompagnata da atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio.
 - b) deve indicare (punto 24 della domanda di partecipazione), il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
 - c) deve indicare (punto 24 della domanda di partecipazione) le categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli consorziati indicati come esecutori del servizio.
- Il DGUE (Allegato C), l'integrazione al DGUE (Allegato C.1), il Patto di integrità (Allegato F) devono essere presentati:
- a) da ciascun componente il raggruppamento o consorzio ordinario sia costituito che non costituito;

b) dal consorzio stabile e da ciascuna impresa consorziata indicata come esecutrice del servizio.

➤ La Scheda Tecnica (Allegato D) deve essere firmata digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio stabile, dal consorzio medesimo.

➤ La Scheda Economica (Allegato E) deve essere firmata digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio stabile, dal consorzio medesimo.

5.2 - I Professionisti che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito, oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di carattere generale di cui al precedente **punto 4.1** dovranno essere posseduti da ciascun professionista raggruppato o consorziato.

I requisiti di idoneità professionale di cui al precedente **punto 4.3.1** dovranno essere posseduti da ciascun professionista, in base alla propria tipologia.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni progettuali oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

I requisiti del D.M. n. 263/2016 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 263/2016 (già compreso nel gruppo di progettazione).

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente **punto 4.3.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 4.3.3** deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale**² ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 4.3.3** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente **punto 4.3.3** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo **orizzontale** nel complesso.

Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile³, pertanto ciascun servizio di punta deve risultare svolto per intero da un unico soggetto del raggruppamento.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente **punto 4.3.3** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

indicazioni per i consorzi stabili di professionisti

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti del D.M. n. 263/2016 devono essere posseduti:

² la mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

³ Come chiarito dal Consiglio dell'ANAC nella seduta del 14/11/2018, il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni "coppia di servizi" di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto. Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento; non è esigibile, infatti, la dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTP.

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni progettuali oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'iscrizione all'albo dei geologi/archeologi/tecnici competenti in acustica ambientale e valutatori è posseduto dai professionisti che nell'ambito del gruppo di progettazione sono indicati quali incaricati dello svolgimento delle pertinenti prestazioni.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Art. 6) - AVVALIMENTO (art. 89 del Codice)

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., è ammesso l'avvalimento dei requisiti di qualificazione di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa:

- dell'esecutore dei lavori, indicati al precedente art. 4.2;
- del progettista, indicati al precedente art. 4.3.2 e 4.3.3;

L'Operatore Economico ausiliato, in caso di avvalimento, dovrà compilare la Parte II Sezione C: Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti, del DGUE (Allegato C al presente Disciplinare di gara, e relativa integrazione Allegato C1).

In particolare, dovrà barrare la casella "SI" e, **a pena di esclusione**, dovrà indicare:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi;
- i requisiti oggetto di avvalimento;

Per usufruire dell'avvalimento, l'operatore economico dovrà allegare alla documentazione di gara, per ciascuna ausiliaria:

- **PASSOE acquisito dall'ausiliaria;**
- **DGUE e relativa integrazione**, debitamente compilate e firmata digitalmente dai soggetti interessati dell'ausiliaria, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II (Informazioni sull'operatore economico), dalla parte III (*per attestare il possesso dei requisiti*

generali di cui all'art. 80 del Codice), dalla parte IV (per attestare possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento) e dalla parte VI;

- **dichiarazione** del "progettista" di cui al Modello Allegato B;
- **dichiarazione** sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- originale o copia autentica del **contratto di avvalimento**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste.
- **Dichiarazione** firmata digitalmente dall'ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente ausiliato e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, al fine di dimostrare alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari.

Nel rispetto dell'art.89, comma 5 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di ARST in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di carattere generale indicati al precedente punto 4.1, nonché per la dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionali di natura strettamente soggettiva, indicati al precedente punto 4.3.1.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE e delle relative integrazioni, da compilare nelle parti pertinenti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara, sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia a corredo dell'offerta, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, l'operatore economico provvede a sostituire l'ausiliaria qualora per quest'ultima sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Non è ammesso l'avvalimento ai fini dell'attribuzione del punteggio con riferimento agli elementi dell'offerta tecnica.

Art. 7) - SUBAPPALTO (art. 105 del Codice)

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. il subappalto è ammesso, previa autorizzazione della stazione appaltante; non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.

L'elenco delle lavorazioni che devono essere eseguite direttamente dall'Aggiudicatario è riportato nell'Allegato A del Capitolato Amministrativo (elaborato **SE_F_13AM_CP_010_00**).

Il concorrente dovrà dichiarare all'interno del DGUE (parte II, lettera D: Informazioni sui subappaltatori) le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale.

In mancanza di tali indicazioni nel DGUE, il successivo subappalto è vietato.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per le categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, nei termini indicati nel presente Disciplinare di gara, comporta l'esclusione dalla gara.

Per l'attività di progettazione si applica quanto previsto dall'art. 31, co. 8, del Codice.

L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di

dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Il progettista può affidare a terzi, attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite solamente nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice.

In caso di ricorso al subappalto, l'aggiudicatario dovrà presentare, in fase di richiesta di autorizzazione al subappalto, il PASSOE acquisito dal subappaltatore, al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche del subappaltatore.

Art. 8) - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

8.1 Indicazioni generali

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria offerta entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 13.00** del giorno **30.10.2023** come indicato nella procedura informatizzata attraverso il Portale SardegnaCAT.

Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte sul sistema SardegnaCAT secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte.

L'offerta è composta da tre **"Buste Virtuali"**:

- **Busta di Qualifica**, contenente la Documentazione Amministrativa, predisposta secondo le indicazioni meglio precisate al successivo articolo 9;
- **Busta Tecnica**, contenente l'Offerta Tecnica, predisposta secondo le indicazioni meglio precisate al successivo articolo 11;
- **Busta Economica**, contenente l'Offerta economica, predisposta secondo le indicazioni meglio precisate al successivo articolo 12;

Ciascun documento contenuto nelle suddette buste virtuali, dovrà essere redatto in formato elettronico (estensione *.pdf), essere sottoscritto, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005 (estensione *.p7m o altro).



Resta espressamente esclusa qualsiasi responsabilità di ARST S.p.A. nel caso in cui, a causa di ritardi o disguidi tecnici, ovvero per qualsiasi altro motivo, l'offerta non possa essere caricata sul Portale in maniera corretta nel termine stabilito nel presente Disciplinare di gara.

Con la presentazione dell'offerta deve intendersi che l'offerente ha preso cognizione di tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che attengono all'esecuzione delle prestazioni.

8.2 modalità di sottoscrizione dei documenti

Tutti i documenti contenuti nelle **"buste virtuali"** dovranno essere firmati digitalmente dall'Operatore Economico concorrente.

In caso di concorrente singolo oppure di concorrente costituito da imprese già riunite o già associate, tutti i documenti devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa che riveste la qualifica di mandataria.

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da consorzio, non ancora costituiti, la documentazione, deve essere firmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

Tutti i documenti possono essere firmati digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, è allegata, in originale o copia conforme, la relativa procura.

Art. 9) - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

(Busta di qualifica)

Nella sezione denominata **"Busta di qualifica" della RdO** deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione amministrativa:

9.1 - DOCUMENTO 1: Domanda di partecipazione in carta libera, redatta in conformità al modello di cui all'Allegato A) al presente Disciplinare.

La Domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o da procuratori dei legali rappresentanti, ed in tal caso va trasmessa la relativa procura notarile o il Certificato della C.C.I.A.A. qualora contenga i dati della procura stessa.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la Domanda di partecipazione deve essere presentata da ciascun componente il raggruppamento.

9.2 - DOCUMENTO 2: Dichiarazione del "progettista" (Allegato B)

Il concorrente compila la dichiarazione concernente il **possesso dei requisiti** di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, redatta secondo il modello di cui **all'Allegato B** - firmata digitalmente dai soggetti interessati.

Nel caso in cui il Progettista sia costituito da un raggruppamento temporaneo di professionisti/società di professionisti, rete di imprese (con organo comune privo del potere di rappresentanza o sprovviste di organo comune) o di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, la dichiarazione deve riportare i dati riferiti a ciascun soggetto componente il raggruppamento, la rete o il consorzio e deve essere firmata digitalmente da ciascuno dei legali rappresentanti.

Come indicato in calce al modello di dichiarazione "Allegato B", **la dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente sia dal progettista che dall'operatore economico/impresa esecutrice che lo INDICA.**

9.3 - DOCUMENTO 3: DGUE e relativa integrazione di cui all'art. 85 del Codice (Allegati C e C1, compilati secondo quanto prescritto al precedente punto 4).

Il DGUE (Allegato C) consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare, in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui si conferma che l'operatore economico non si trova in una delle situazioni di cui all'art. 80 del Codice e soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'art. 83 del Codice.

L'integrazione al DGUE (Allegato C1) consiste in un'autodichiarazione in cui si conferma che l'operatore economico non si trova in una delle situazioni indicate nella nuova formulazione del comma 5, lett c-bis e c-ter, e lett. f-bis e f-ter dell'art. 80 del Codice.

Il DGUE (Allegati C e C1) - una volta compilato in ogni sua parte, seguendo le "Linee guida per la compilazione del DGUE" predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), pubblicato nella G.U. n. 174 del 27.07.2016 con la Circolare n. 3 del 18.07.2016 - dovrà essere sottoscritto digitalmente dai SOGGETTI INTERESSATI.

Si specifica che i soggetti interessati sono:

1. operatore economico partecipante (esecutore dei lavori) e progettista;
2. ciascun operatore economico costituente l'eventuale Raggruppamento di imprese (già costituito o da costituirsi), in caso di partecipazione in forma associata (art. 4 del presente Disciplinare di gara);
3. ciascuna consorziata indicata come esecutrice dell'appalto;

4. l'impresa ausiliaria, in caso di avvalimento (art. 6 del presente Disciplinare di gara).

9.4 - DOCUMENTO 4: Cauzione provvisoria infruttifera, di € 688.000,00 pari al 2% dell'importo dell'appalto (al netto degli importi relativi alle attività di progettazione), costituita ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. ed in conformità allo schema tipo di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n° 31, del Ministero dello Sviluppo Economico, in uno dei seguenti modi:

- a) quietanza, in copia originale, di avvenuto versamento sul c/c bancario: codice IBAN IT41R0100504800000000002665 - Banca Nazionale del Lavoro sede di Cagliari - intestato ad ARST S.p.A. con causale "Cauzione provvisoria Gara n° 76/2023 - Policlinico/Sestu";
- b) fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

In caso di garanzia provvisoria costituita in una delle forme di cui al precedente punto b) la stessa dovrà:

- avere validità di sei mesi (180 giorni) dalla data stabilita dal presente Disciplinare di gara come termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 del codice civile);
- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ARST;
- riportare esplicitamente l'impegno del fideiussore a rinnovare la garanzia, su richiesta del concorrente e qualora, al momento della scadenza della stessa non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- essere firmata digitalmente dal soggetto garante e **corredata da autentica digitale notarile** della firma, dell'identità e dei poteri e della qualifica del soggetto/soggetti firmatario/i del titolo di garanzia, attestante che il sottoscrittore è munito dei poteri necessari per impegnare il soggetto garante.

oppure in alternativa all'autentica notarile:

- essere sottoscritta dal soggetto garante e corredata da una autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal sottoscrittore dell'istituto di credito/assicurativo, firmata digitalmente, con la quale lo stesso dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
- alla stessa dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento del

sottoscrittore;

- o L'ARST si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori.

È espressamente esclusa la possibilità di presentare una fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n° 385/1993.

Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice.

Per fruire delle riduzioni dette, l'operatore economico **segnala, in sede di offerta**, (punto 27 della Domanda di partecipazione), il possesso dei relativi requisiti e **lo documenta** nei modi prescritti dalle norme vigenti, allegando le relative certificazioni e documentazioni, ed indicando dettagliatamente la modalità di calcolo dell'importo della garanzia prestata.

Il deposito cauzionale provvisorio copre l'eventuale mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario e sarà svincolato al momento della sottoscrizione del contratto.

9.5 - DOCUMENTO 5: dichiarazione di impegno di un fideiussore

In caso di costituzione del deposito cauzionale provvisorio secondo uno dei modi di cui alla precedente lettera b) del "DOCUMENTO 4", dovrà altresì essere allegata, a pena di esclusione, la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria (art. 93 c. 8 D.Lgs. n° 50/2016) per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Detta dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente con le stesse modalità indicate per la Cauzione Provvisoria (documento 4).

Resta inteso che detta dichiarazione può essere contenuta nello stesso documento attestante la costituzione della cauzione provvisoria. Si precisa che la stessa dichiarazione può essere resa anche da fideiussore diverso rispetto a quello che ha rilasciato la cauzione provvisoria di cui al punto b) del "DOCUMENTO 4".

9.6 - DOCUMENTO 6: Patto di integrità

Copia del Patto di Integrità (Allegato F) sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale rappresentante del Concorrente o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

Nell'ambito della presente procedura di gara è fatto obbligo ai Concorrenti di sottoscrivere il Patto di Integrità ("PI"), che è parte integrante e sostanziale dei documenti di gara.

La mancata sottoscrizione del PI costituisce **causa di esclusione dalla gara** ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. regolarizzabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, il Patto di Integrità deve essere presentato da ciascuna componente il raggruppamento.

9.7 - DOCUMENTO 7: Modello F23

copia del **Mod. F23** sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura, che attesti l'avvenuto versamento dell'imposta di Bollo, inerente l'Offerta Economica, pari a € 16,00, con esplicito riferimento alla presente procedura:

- il codice da indicare al punto 6 (Ufficio o Ente) è il seguente: TW2;
- il codice da indicare al punto 11 (Codice Tributo) è il seguente: 456T;
- il codice CIG riferito alla gara potrà essere indicato al punto 10 (Numero) del modello F23, subito dopo l'anno di riferimento.

L'imposta di bollo potrà essere assolta, oltre che con modello F23, anche mediante versamento eseguito tramite intermediario convenzionato. Anche in tale ipotesi dovrà essere presentata, secondo le modalità sopra indicate, copia scansionata del relativo contrassegno di pagamento.

9.8 - DOCUMENTO 8: copia scansionata della ricevuta di pagamento/scontrino attestante il Contributo versato all'ANAC, effettuato secondo le modalità indicate sul ~~site internet dell'Autorità~~ Portale dei pagamenti di ANAC, CIG 990009265D.

9.9 - DOCUMENTO 9: PASSOE:

Come stabilito dalla deliberazione A.N.A.C. n. 464 del 27.07.2022 (G.U. n. 249 del 24.10.2022):

- a) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico - finanziario comprovabili mediante i documenti indicati all'articolo 5 della citata deliberazione avviene, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice e della citata delibera attuativa, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE);
- b) tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Si rinvia alla lettura della deliberazione A.N.A.C. n. 464 del 27.07.2022 (G.U. n. 249 del 24.10.2022) nonché alle istruzioni impartite al riguardo da A.N.A.C. al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>

Considerato che si tratta di un servizio istituito e gestito da A.N.A.C., per eventuali dubbi o problemi concernenti gli adempimenti richiesti per gli operatori economici concorrenti alla gara, inerenti il citato servizio, si invita a contattare direttamente l'Autorità suddetta al Contact Center

indicato nel portale dell'Autorità www.anticorruzione.it, in quanto questa Stazione Appaltante non è in grado di fornire chiarimenti in merito alle funzionalità del sistema.

Copia del **documento PASSOE**, rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC dopo la registrazione al servizio FVOE dovrà essere prodotto:

- dall'operatore economico partecipante;
- da ciascun operatore economico costituente l'eventuale Raggruppamento di imprese (già costituito o da costituirsi);
- da ciascuna consorziata indicata come esecutrice dell'appalto;
- dall'impresa ausiliaria, in caso di avvalimento.

9.10 - DOCUMENTI 10: in caso di **partecipazione in forma associata:** dovrà essere presentata la documentazione richiesta al punto 5 del presente Disciplinare di gara;

9.11 - DOCUMENTI 11: in caso di **avvalimento** dovrà essere presentata la documentazione richiesta al punto 6 del presente Disciplinare di gara.

Tutti i documenti indicati ai precedenti punti da 9.1 a 9.10 devono essere presentati, **a pena di esclusione**, nel rispetto delle indicazioni sopra riportate.

Art. 10) - CAUSE DI ESCLUSIONE – SOCCORSO ISTRUTTORIO

La Stazione Appaltante escluderà i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste, a pena di esclusione o di inammissibilità delle offerte, dal presente disciplinare, dal Codice e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta o di altri elementi essenziali.

Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione prevista al precedente Art. 9 possono essere sanate attraverso la procedura di **Soccorso istruttorio** di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra **irregolarità essenziale** degli elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'articolo 85 del Codice, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica**, la Stazione Appaltante - anche tramite il Presidente della Commissione di gara o il Responsabile del procedimento - assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, **il concorrente è escluso dalla gara.**

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

In particolare, sarà disposto il Soccorso Istruttorio, nei seguenti casi che saranno considerati **irregolarità essenziali**:

- a) mancata presentazione, ovvero mancata sottoscrizione digitale della Domanda di partecipazione, della Dichiarazione del Progettista, del DGUE, dell'integrazione al DGUE e del Patto di integrità, da parte dei soggetti tenuti a renderli;
- b) incompletezza o refusi materiali della Domanda di partecipazione, della Dichiarazione del Progettista, del DGUE o dell'integrazione al DGUE, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso dei requisiti necessari alla partecipazione ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dal presente Disciplinare di gara, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente;
- c) mancata presentazione della cauzione provvisoria (che in ogni caso dovrà avere una data precedente la scadenza della gara);
- d) mancata presentazione dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto;
- e) mancata firma digitale della fideiussione da parte del soggetto garante;
- f) mancata autentica della firma della fideiussione nelle forme richieste;
- g) presentazione di garanzia di importo inferiore a quanto richiesto dal presente Disciplinare di gara;
- h) mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo a favore dell'ANAC (che in ogni caso dovrà avere una data precedente la scadenza della gara);
- i) mancata presentazione, ovvero mancata firma digitale del modello F23 attestante l'avvenuto versamento dell'imposta di Bollo;
- j) mancata presentazione del PASSOE dei soggetti tenuti ad averlo;
- k) in caso di concorrenti che partecipano in forma associata, mancata presentazione della documentazione richiesta al precedente punto 5;
- l) in caso di avvalimento ex art. 89 del Codice, mancata presentazione della documentazione richiesta al precedente punto 6.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice (**irregolarità formali non essenziali**) è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.



Art. 11) - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA - (Busta tecnica)

Nella sezione denominata "**Busta tecnica**" della **RdO**, deve essere contenuta la seguente documentazione:

11.1 DOCUMENTO 1: offerta tecnica, che, **a pena di esclusione**, dovrà essere presentata come segue:

- redatta in conformità al modello di Scheda Tecnica (Allegato D);
- dovrà indicare, distintamente:
 - I. il "**Tempo di anticipata ultimazione**", rappresentato dal numero di giorni di anticipata ultimazione rispetto al tempo assegnato pari a **120 giorni** per la redazione del progetto definitivo. Qualora il concorrente intenda confermare il tempo assegnato (120 giorni), il "Tempo di anticipata ultimazione", sarà pari a 0 (zero). Non sono ammesse offerte che prevedano una durata superiore rispetto a quella indicata;
 - II. il "**Tempo di anticipata ultimazione**", rappresentato dal numero di giorni di anticipata ultimazione rispetto al tempo assegnato pari a **60 giorni** per la redazione del progetto esecutivo. Qualora il concorrente intenda confermare il tempo assegnato (60 giorni), il "Tempo di anticipata ultimazione", sarà pari a 0 (zero). Non sono ammesse offerte che prevedano una durata superiore rispetto a quella indicata;
 - III. il "**Tempo di anticipata ultimazione**", rappresentato dal numero di giorni di anticipata ultimazione rispetto al tempo assegnato pari a **720 giorni** per l'esecuzione delle opere. Qualora il concorrente intenda confermare il tempo assegnato (700 giorni), il "Tempo di anticipata ultimazione", sarà pari a 0 (zero). Non sono ammesse offerte che prevedano una durata superiore rispetto a quella indicata.
 - IV. l'eventuale possesso della certificazione, in corso di validità, di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute sul Lavoro alla norma UNI ISO 45001 nell'edizione vigente, rilasciato da organismi di certificazione accreditati per tale norma da un Ente aderente all'EA (European Accreditation of Certification) e/o all'IAF (International Accreditation Forum), sottoscrittore degli accordi di mutuo riconoscimento MLA o MRA; **in tal caso dovrà fornirne copia;**
 - V.1 l'eventuale possesso dell'attestato di accreditamento – in corso di validità – rilasciato da organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici, accreditati secondo la norma internazionale UNI ISO/IEC 17024 – "Valutazione delle conformità – Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone"; **in tal caso dovrà fornirne copia;**

V.2 l'eventuale possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità, **oppure** una certificazione secondo la norma ISO 14001 rilasciata da organismi di valutazione della conformità; **in tal caso dovrà fornirne copia;**

VI. l'avvenuto espletamento – singolarmente o in raggruppamento temporaneo di imprese o in altra forma di concorrente plurimo – (dove per espletamento si deve intendere che l'infrastruttura deve essere stata ultimata) negli ultimi quindici anni, precedenti la data di pubblicazione della presente gara, di un massimo di cinque appalti di lavori di infrastrutture di trasporto in sede fissa (esclusivamente su rotaia: tranvie, metrotranvie, ferrovie, ricadenti almeno nelle categorie OG3, OS29, OS27 e OS9, che caratterizzano specificatamente l'appalto in questione) per un importo complessivo almeno pari a 40.000.000,00.

11.2 DOCUMENTO 2: Certificazioni/attestati/registrazioni, per i quali è prevista una comprova in sede di offerta:

- ❖ **Certificazione**, in corso di validità, del Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute sul Lavoro conforme alla norma UNI ISO 45001 nell'edizione vigente;
- ❖ **Attestato di accreditamento** rilasciato da organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici, accreditati secondo la norma internazionale UNI ISO/IEC 17024 – "Valutazione delle conformità – Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone";
- ❖ **Certificazione**, in corso di validità, del Sistema della Certificazione Ambientale, conforme alla norma di riferimento UNI-EN ISO 14001;
- ❖ **Registrazione**, in corso di validità, al Sistema Comunitario di Ecogestione e Audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Qualora il concorrente non fornisca copia del documento non sarà attribuito il relativo punteggio.

11.3 DOCUMENTO 3: Programma di Avanzamento delle Prestazioni [P.A.P.] (punto 7.1.1 del Capitolato Tecnico descrittivo e prestazionale, elaborato **SE_F_13AM_00_020CP_00**).

Al fine del controllo dei tempi e delle scadenze fissate dal Contratto, l'Appaltatore dovrà presentare, **a pena di esclusione**, il programma di avanzamento delle prestazioni (P.A.P.) suddiviso in:

- a) programma di progetto (PdP): programma di consegna degli elaborati relativi al Progetto Definitivo, programma di consegna degli elaborati relativi al Progetto Esecutivo;
- b) programma dei lavori (PdL): programma dell'esecuzione dei lavori e forniture

Il P.A.P. dovrà, anche esplicitare il tempo intermedio e il termine di ultimazione dei lavori.

A **pena di esclusione** tutta la documentazione costituente "offerta tecnica" non deve contenere elementi che possano consentire una qualsiasi valutazione o considerazione di carattere economico. La documentazione costituente l'offerta tecnica dovrà, **a pena di esclusione**, essere sottoscritta digitalmente:

- in caso di concorrente singolo oppure di concorrente costituito da imprese già riunite o già associate, dal legale rappresentante del soggetto concorrente;
- in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da consorzio, non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

I documenti contenuti nella Busta Tecnica, indicati ai punti 11.1, 11.2 e 11.3 **dovranno essere sottoscritti digitalmente dall'operatore economico/impresa esecutrice e non dai progettisti INDICATI.**

La mancata sottoscrizione digitale dell'offerta tecnica non potrà essere sanata.

Non è ammesso il soccorso istruttorio in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi afferenti all'offerta tecnica ed economica (art. 83, comma 9 del Codice).

Art. 12) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA (Busta Economica)

Nella sezione denominata "**Busta Economica**", deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

12.1 DOCUMENTO 1: offerta economica, che, a pena di esclusione, dovrà essere presentata come segue:

- redatta in conformità al modello di Scheda Economica (Allegato E);
- con l'indicazione dei **ribassi percentuali offerti** (con un massimo di due cifre decimali) sia in cifre che in lettere;
 - rispetto all'importo posto a base d'asta (soggetto a ribasso) pari a **€ 625.500,00** per la progettazione definitiva. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto a tale importo;
 - rispetto all'importo posto a base d'asta (soggetto a ribasso) pari a **€ 307.100,00** per la progettazione esecutiva. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto a tale importo;
 - rispetto all'importo posto a base d'asta (soggetto a ribasso) pari a **€ 33.574.800,00** per l'esecuzione delle opere. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto a tale importo;
- debitamente compilata, in ogni sua parte, datata e sottoscritta digitalmente dall'Offerente (il modello non deve presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dall'offerente);

Inoltre, dovranno essere indicati, **a pena di esclusione** dalla gara:

- i **propri costi della manodopera** da sostenere per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura;
- gli **oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza** sui luoghi di lavoro, da sostenere per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura;

L'indicazione di un importo pari a "zero" e/o di "ogni altro segno" sarà valutato come "non apposto" e comporterà l'esclusione dalla procedura di gara; si precisa che non è applicabile il soccorso istruttorio ex articolo 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 per la mancata indicazione di detti costi ed oneri.

Non sono ammesse offerte in aumento.

L'offerta economica sarà considerata valida e resterà ferma ed impegnativa per 180 giorni decorrenti dal termine fissato per la presentazione delle offerte, trascorsi i quali, ove non sia intervenuta l'aggiudicazione, i concorrenti potranno svincolarsi dalla stessa mediante formale comunicazione scritta da inviarsi a ARST.

La mancata firma digitale dell'offerta economica non potrà essere sanata.

Non è ammesso il soccorso istruttorio in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi afferenti all'offerta tecnica ed economica (art. 83, comma 9 del Codice).

Art. 13) - ELEMENTI DI GIUDIZIO - CRITERI DI VALUTAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

I punteggi saranno attribuiti sulla base degli elementi di giudizio appresso indicati con il relativo peso.

<i>Elementi di giudizio di natura tecnica</i>		<i>peso</i>
I	Tempo di anticipata ultimazione, rispetto al tempo assegnato per la progettazione definitiva	10
II	Tempo di anticipata ultimazione, rispetto al tempo assegnato per la progettazione esecutiva	4
III	Tempo di anticipata ultimazione, rispetto al tempo assegnato per l'esecuzione delle opere	4
IV	Gestione della sicurezza	4
V.1	Certificazione Energetico-Ambientale	4
V.2	Gestione ambientale	4
VI	Dichiarazione di espletamento lavori di infrastrutture di trasporto	40
<i>Elementi di giudizio di natura economica</i>		
VII	Ribasso offerto sul prezzo per la progettazione definitiva	3
VIII	Ribasso offerto sul prezzo per la progettazione esecutiva	2
IX	Ribasso offerto sul prezzo per l'esecuzione delle opere	25

Tabella 2

La distribuzione dei pesi sopra elencati è stata supportata dall'impiego del metodo "Analytic Hierachy Process (AHP)" che ha consentito di individuare il più affidabile valore da assegnare al singolo elemento, sulla base di una scala prefissata di priorità stabilita da questa Stazione Appaltante.

Per la valutazione delle offerte sarà utilizzato il "metodo aggregativo compensatore", che consiste nell'attribuzione di punteggi parziali compresi tra un minimo e un massimo predeterminati a ciascuno degli elementi oggetto di valutazione, dai quali poi si ottiene il punteggio complessivo. Il punteggio degli elementi di valutazione IV, V e VI poiché legato al possesso o meno della relativa certificazione/dichiarazione attribuirà direttamente il relativo punteggio, ovvero il peso sarà moltiplicato per 0 o per 1.

13.1 VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI GIUDIZIO DI NATURA TECNICA (I, II, III) E DI NATURA ECONOMICA (VII, VIII, IX)

Questi elementi sono costituiti dal "prezzo" e dal "tempo". Più in particolare, la valutazione attiene a:

- Prezzo PD (P_{PD}):	ribasso percentuale (in diminuzione) rispetto all'importo posto a base d'asta (soggetto a ribasso) pari a € 625.500,00 per la progettazione definitiva.
- Prezzo PE (P_{PE}):	ribasso percentuale (in diminuzione) rispetto all'importo posto a base d'asta (soggetto a ribasso) pari a € 307.100,00 per la progettazione esecutiva.
- Prezzo OP (P_{OP}):	ribasso percentuale (in diminuzione) rispetto all'importo posto a base d'asta (soggetto a ribasso) pari a € 33.574.800,00 per l'esecuzione delle opere.

- Tempo PD (T_{PD}):	tempo di anticipata ultimazione (in diminuzione) rispetto al tempo assegnato, pari a 120 giorni per la redazione del progetto definitivo.
- Tempo PE (T_{PE}):	tempo di anticipata ultimazione (in diminuzione) rispetto al tempo assegnato, pari a 60 giorni per la redazione del progetto esecutivo.
- Tempo OP (T_{OP}):	tempo di anticipata ultimazione (in diminuzione) rispetto al tempo assegnato, pari a 720 giorni per l'esecuzione delle opere.

Gli elementi di giudizio "prezzo" e "tempo" non sono scomposti in sottoelementi, costituendo essi stessi gli "elementi base" oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice.

La valutazione dell'offerta per gli elementi di giudizio "prezzo" e "tempo" è effettuata con la seguente formula:

$$C'_{P(a)} = (VP_{PD} \times WP_{PD}) + (VP_{PE} \times WP_{PE}) + (VP_{OP} \times WP_{OP})$$

$$C'_{T(a)} = (VT_{PD} \times WT_{PD}) + (VT_{PE} \times WT_{PE}) + (VT_{OP} \times WT_{OP})$$

Dove:

$C'_{P(a)}$ = indice di valutazione dell'elemento "prezzo" dell'offerta (a);

$C'_{T(a)}$ = indice di valutazione dell'elemento "tempo" dell'offerta (a);

VP_{PD} = coefficiente definitivo (ottenuto con il metodo bilineare, come precisato di seguito) attribuito all'offerta (a) per l'elemento base P_{PD} , variabile tra 0 (zero) e 1 (uno);

WP_{PD} = peso attribuito all'elemento base P_{PD} ;

VP_{PE} = coefficiente definitivo (ottenuto con il metodo bilineare, come precisato di seguito) attribuito all'offerta (a) per l'elemento base P_{PE} , variabile tra 0 (zero) e 1 (uno);

WP_{PE} = peso attribuito all'elemento base P_{PE} ;

VP_{OP} = coefficiente definitivo (ottenuto con il metodo bilineare, come precisato di seguito) attribuito all'offerta (a) per l'elemento base P_{OP} , variabile tra 0 (zero) e 1 (uno);

WP_{OP} = peso attribuito all'elemento base P_{OP} ;

VT_{PD} = coefficiente definitivo (ottenuto per interpolazione lineare, come precisato di seguito) attribuito all'offerta (a) per l'elemento base T_{PD} , variabile tra 0 (zero) e 1 (uno);

WT_{PD} = peso attribuito all'elemento base T_{PD} ;

VT_{PE} = coefficiente definitivo (ottenuto per interpolazione lineare, come precisato di seguito) attribuito all'offerta (a) per l'elemento base T_{PE} , variabile tra 0 (zero) e 1 (uno);

WT_{PE} = peso attribuito all'elemento base T_{PE} ;

VT_{OP} = coefficiente definitivo (ottenuto per interpolazione lineare, come precisato di seguito) attribuito all'offerta (a) per l'elemento base T_{OP} , variabile tra 0 (zero) e 1 (uno);

WT_{OP} = peso attribuito all'elemento base T_{OP} ;

Per ciascuno dei ribassi sul prezzo offerto (P_{PD} , P_{PE} , P_{OP}) il coefficiente definitivo minimo, pari a zero, è attribuito all'offerta che non presenta ribasso rispetto al prezzo a base di gara, mentre il coefficiente definitivo massimo è attribuito all'offerta che presenta il ribasso maggiore.

Per l'attribuzione del coefficiente definitivo all'offerta a si utilizza il metodo cosiddetto bilineare. Di seguito le formule di calcolo per determinare il coefficiente definitivo VP_{PD} per l'offerta a

$$VP_{(a)PD} \text{ (per } P_{(a)PD} \leq P_{PDsoglia})} = 0.85 \times \frac{P_{(a)PD}}{P_{PDsoglia}}$$

$$VP_{(a)PD} \text{ (per } P_{(a)PD} > P_{PDsoglia})} = 0.85 + (1 - 0.85) \times \left[\frac{(P_{(a)PD} - P_{PDsoglia})}{(P_{PDmax} - P_{PDsoglia})} \right]$$

dove:

$VP_{(a)PD}$ = coefficiente definitivo attribuito all'offerta (a) per l'elemento base P_{PD} , variabile tra 0 (zero) e 1 (uno);

$P_{(a)PD}$ = valore del ribasso percentuale relativo all'offerta (a);

$P_{PDsoglia}$ = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso percentuale sul prezzo) dei concorrenti;

P_{PDmax} = valore del ribasso percentuale massimo.

Occorre, infine, precisare che nell'ipotesi in cui tutte le offerte confermino un ribasso sul prezzo P_{PD} pari all'importo posto a base di gara, ossia senza alcun ribasso, il coefficiente definitivo $VP_{(a)PD}$ è assunto pari a 0 (zero), per tutte le offerte.

Si procede analogamente per determinare il coefficiente definitivo VP_{PE} e il coefficiente definitivo VP_{OP} .

Per ciascuna delle riduzioni sul tempo offerto (T_{PD} , T_{PE} , T_{OP}), il coefficiente $VT_{(a)PD}$ è determinato per interpolazione lineare attribuendo il valore 0 (zero) alle offerte che confermino il tempo assegnato per l'esecuzione della prestazione, in quanto offrono una riduzione percentuale pari a 0 (zero) giorni e il valore 1 (uno) all'offerta che preveda la riduzione percentuale massima T_{PDmax} .

Per la riduzione percentuale del tempo di ultimazione della generica offerta $T_{(a)PD}$ il coefficiente definitivo $VT_{(a)PD}$ è così assegnato:

$$VT_{(a)PD} = \frac{T_{(a)PD}}{T_{PDmax}}$$

Occorre, infine, precisare che nell'ipotesi in cui tutte le offerte confermino una riduzione percentuale T_{PD} pari a zero (confermando così il tempo assegnato per l'esecuzione delle prestazioni), il coefficiente definitivo $VT_{(a)PD}$ è assunto pari a 0 (zero), per tutte le offerte.

Si procede analogamente per determinare il coefficiente definitivo VT_{PE} e il coefficiente definitivo VT_{OP} .



13.2 VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI GIUDIZIO DI NATURA TECNICA (IV, V, VI)

13.2.1 GESTIONE DELLA SICUREZZA

Per una valutazione positiva di questo elemento di giudizio, l'Offerente dovrà prevedere un sistema organizzativo e gestionale, finalizzato al controllo dei rischi e al miglioramento continuo degli obiettivi di salute e sicurezza sul lavoro.

L'indice di valutazione è dato dal prodotto del coefficiente di valutazione per il Peso

$C'SIC=CSIC*PIV$

A tal fine il possesso della certificazione, in corso di validità, di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute sul Lavoro alla norma UNI ISO 45001 nell'edizione vigente, rilasciato da organismi di certificazione accreditati per tale norma da un Ente aderente all'EA (European Accreditation of Certification) e/o all'IAF (International Accreditation Forum), sottoscrittore degli accordi di mutuo riconoscimento MLA o MRA, attribuirà una premialità **con coefficiente di valutazione CSIC pari a 1 (uno).**

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, detta certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori economici facenti parte del Raggruppamento-

La comprova da parte dell'offerente avviene allegando copia conforme della certificazione.

13.2.2 CERTIFICAZIONE ENERGETICO-AMBIENTALE

Possesso dell'attestato di accreditamento, in corso di validità, rilasciato da organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici, accreditati secondo la norma internazionale UNI ISO/IEC 17024 - "Valutazione delle conformità - Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone".

Nello specifico è richiesto ai Concorrenti il possesso dei requisiti prescritti per il "progettista", ricorrendo a progettisti interni dipendenti, ovvero a professionisti esterni. In entrambi i casi il "progettista" individuato, da indicare in offerta, deve essere qualificato per la realizzazione del progetto e nel caso di che trattasi possedere la certificazione.

L'indice di valutazione è dato dal prodotto del coefficiente di valutazione per il Peso

$C'AMB,1=CAMB,1*PV.1$

Il possesso dell'attestato attribuirà una premialità con **coefficiente di valutazione CAMB,1 pari a 0.5.**

Detta certificazione deve essere posseduta da almeno un componente della "struttura operativa minima" (gruppo di progettazione).

La comprova da parte dell'offerente avviene allegando copia della certificazione.

13.2.3 GESTIONE AMBIENTALE

L'indice di valutazione è dato dal prodotto del coefficiente di valutazione per il Peso

$$C'_{AMB,2} = C_{AMB,2} * PV.2$$

Il possesso dell'attestato attribuirà una premialità con **coefficiente di valutazione C_{AMB,2} pari a 0.5**.

L'Offerente deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti. Tale condizione è garantita da:

- possesso di una registrazione EMAS, in corso di validità, (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit) oppure
- possesso di una certificazione, in corso di validità, secondo la norma ISO 14001 rilasciata da organismi di valutazione della conformità.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, detta certificazione deve essere posseduta da almeno un operatore economico facenti parte del Raggruppamento.

La comprova da parte dell'offerente avviene allegando copia della certificazione.

13.2.4 DICHIARAZIONE DI ESPLETAMENTO LAVORI DI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Per una valutazione positiva di questo elemento di giudizio, l'Offerente dovrà presentare una dichiarazione di avvenuto espletamento – singolarmente o in raggruppamento temporaneo di imprese o in altra forma di concorrente plurimo – (dove per espletamento si deve intendere che l'infrastruttura deve essere stata ultimata) negli ultimi **quindici anni**, precedenti la data di pubblicazione della presente gara, di un **numero massimo di 5 (cinque) appalti** di lavori di infrastrutture di trasporto in sede fissa (esclusivamente su rotaia: tranvie, metrotranvie, ferrovie, ricadenti almeno nelle categorie OG3, OS29, OS27 e OS9, che caratterizzano specificatamente l'appalto in questione) per un importo complessivo almeno pari a € 40.000.000,00.

L'indice di valutazione è dato dal prodotto del coefficiente di valutazione per il Peso

$$C'_{LAV} = C_{LAV} * PVI$$

A tal fine, la presentazione della dichiarazione, **successivamente dimostrabile** mediante certificazione di ultimazione lavori e nel caso eventuale di apertura all'esercizio dell'infrastruttura, copia dell'attestazione rilasciata dall'Esercente con la quale è stata disposta l'apertura all'esercizio, attribuirà una premialità **con coefficiente di valutazione C_{LAV} pari a 1 (uno)**.

Solo nel caso in cui l'Offerente risultato aggiudicatario non produca la documentazione a dimostrazione di quanto dichiarato (così come previsto al successivo articolo 15), sarà attribuito valore zero al relativo indice di valutazione e si procederà alla definizione della nuova graduatoria.

L'esecuzione dei lavori dovrà essere dichiarata mediante la compilazione delle schede riportate nella Scheda Tecnica (Allegato D).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, detta "dichiarazione di avvenuto espletamento" deve essere posseduta dal Raggruppamento nel suo insieme; il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata) in possesso della "dichiarazione di avvenuto espletamento".

Tutte le Certificazioni sopra riportati devono essere possedute alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte del presente disciplinare di gara e non possono formare oggetto di avvalimento.

Nel caso in cui l'Offerente non disponga della certificazione/registrazione richiesta per la valutazione dell'offerta tecnica, sarà attribuito valore zero al relativo indice di valutazione.

ART. 13.4 OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

Dopo aver calcolato l'"indice di valutazione" $C'_{p(a)}$ e $C'_{T(a)}$ di ciascuna offerta e determinato il valore degli "indici di valutazione" C'_{SIC} , $C'_{AMB,1}$, $C'_{AMB,2}$, C'_{LAV} , si procede alla somma di tutti gli indici di valutazione:

$$C_{(a)} = C'_{p(a)} + C'_{T(a)}C'_{SIC} + C'_{AMB,1} + C'_{AMB,2} + C'_{LAV}$$

Sarà considerata come "offerta economicamente più vantaggiosa" quella che avrà conseguito il maggiore indice di valutazione complessivo $C_{(a)}$.

L'offerta economica sarà considerata valida e resterà ferma ed impegnativa per 180 giorni, decorrenti dal termine fissato per la presentazione delle offerte, trascorsi i quali, ove non sia intervenuta l'aggiudicazione, i concorrenti potranno svincolarsi dalla stessa mediante formale comunicazione scritta da inviarsi a ARST.

Art. 14) - PROCEDURA DI GARA**14.1 - COMMISSIONE GIUDICATRICE – COMPOSIZIONE E NOMINA**

Dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in conformità all'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministratore Unico di ARST provvederà alla nomina della **Commissione Giudicatrice** che sarà composta da tre componenti esperti nelle materie cui si riferisce l'appalto.

In capo ai componenti la Commissione non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'articolo 3 del Patto di integrità. A tal fine i medesimi rilasceranno apposita dichiarazione.

La Commissione giudicatrice cura l'intero procedimento di gara e ad essa è attribuita la competenza sia dell'esame e della valutazione della documentazione amministrativa concernente il possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione, sia dell'esame e della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, al fine di garantire l'unitarietà del procedimento di valutazione e la terzietà del valutatore, nonché della valutazione della congruità delle offerte.

14.2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Il giorno fissato per l'apertura delle buste telematiche è **il 31.10.2023 alle ore 11.00**, presso gli uffici della Direzione Centrale dell'ARST, in Cagliari – Via Posada, 8/10.

Le sedute di gara si terranno in via telematica, mediante lo strumento della videoconferenza.

A detta videoconferenza potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti o loro delegati muniti di valida delega riferita alla procedura in questione. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Sarà comunque ammesso a presenziare un solo rappresentante per ogni Operatore Economico concorrente.

ARST opera avvalendosi della piattaforma della Regione Sardegna di e-procurement "SardegnaCAT", la quale assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni.

Prima fase: Apertura telematica Busta amministrativa ed esame documentazione amministrativa.

Nel giorno e nell'ora su indicati, la Commissione Giudicatrice procederà:

- alla verifica delle offerte inserite a sistema entro i termini perentori indicati nel presente disciplinare;
- all'apertura telematica della "Busta di qualifica" Documentazione Amministrativa, per ciascun concorrente (sbloccare ed aprire la cartella contenente la documentazione amministrativa) e verifica della firma digitale dei documenti allegati;

- a verificare la presenza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni richieste nella busta di qualifica, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente Disciplinare;
- all'ammissione alla fase successiva dei Concorrenti la cui documentazione è risultata completa e conforme a quanto richiesto.

In particolare, in questa fase, **si procederà all'esclusione della gara** nei seguenti casi:

- dalla documentazione amministrativa presentata in formato digitale risulti che l'offerente si trovi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice o in qualsiasi altra situazione che determini l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- > dalla documentazione di ammissione alla gara presentata in formato digitale risulti che l'Offerente non possiede la capacità economico-finanziaria e tecnico professionale richiesta.

Come specificato al precedente articolo 10, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, se applicabile, si ricorrerà al **Soccorso Istruttorio**.

A tal fine, qualora sia necessario, al termine dell'esame della documentazione amministrativa presentata da tutti gli operatori economici ammessi, la Commissione sospende la seduta di gara per richiedere le dovute integrazioni, secondo quanto indicato nel presente disciplinare al precedente articolo 10.

Alla ripresa dei lavori, la Commissione Giudicatrice esaminerà la documentazione integrativa e deciderà sull'ammissibilità al prosieguo della gara dei concorrenti invitati all'integrazione.

In caso di esclusione di concorrente nella fase amministrativa, la Commissione Giudicatrice potrà accedere al sistema ed escluderlo dalla procedura; in tal caso il sistema manterrà chiusa la busta tecnica ed economica dello stesso.

Seconda Fase: Apertura telematica Busta tecnica e Valutazione Offerte tecniche

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, previa comunicazione ai concorrenti del giorno e dell'ora della seduta, tramite la funzionalità "Messaggistica" presente all'interno del sistema SardegnaCAT, procederà, relativamente alle imprese ammesse, a "congelare la Valutazione di qualifica" e all'apertura telematica delle buste contenenti l'offerta tecnica, al fine di verificare la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare, restando esclusa ogni facoltà degli interessati presenti di prendere visione del contenuto.

Saranno esclusi:

- i Concorrenti che non hanno presentato l'offerta tecnica telematica così come richiesto dal presente disciplinare;
- i Concorrenti che hanno presentato offerte tecniche telematiche non sottoscritte digitalmente o

sottoscritte da persona non munita dei poteri necessari per impegnare l'Offerente.

Successivamente il Presidente della Commissione Giudicatrice dichiarerà chiusa la seduta pubblica e la Commissione, in una o più sedute riservate, procederà all'esame ed alla valutazione dell'Offerta Tecnica, attribuendo il relativo punteggio secondo i criteri di valutazione stabiliti al precedente articolo 13.

Saranno esclusi in tale fase:

- i Concorrenti che presentano le offerte Tecniche redatte in lingua diversa da quella italiana;
- i Concorrenti che presentano offerte Tecniche condizionate o contenenti riserve.

Terza Fase: Apertura telematica Busta economica e Valutazione Offerte economiche.

Successivamente, la Commissione, in seduta pubblica, previa comunicazione ai concorrenti del giorno e dell'ora della seduta, tramite la funzionalità "Messaggistica" presente all'interno del sistema SardegnaCAT procederà:

- a dare atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- a rendere pubblico il punteggio assegnato dalla Commissione Giudicatrice a ciascuno dei concorrenti relativamente all'Offerta Tecnica;
- all'apertura telematica delle buste contenenti l'Offerta Economica, relativamente ai concorrenti ammessi;
- all'attribuzione dei punteggi relativi alla parte economica secondo le formule di assegnazione punteggio secondo i criteri di valutazione stabiliti al precedente articolo 13;
- all'attribuzione del punteggio complessivo (somma del punteggio dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica);
- a stilare la graduatoria finale.

L'Offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.

Una volta provveduto all'attribuzione dei punteggi ed a stilare la graduatoria finale, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Commissione, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro sette giorni dalla ricezione della richiesta.

Nel caso di ulteriore parità si procederà all'aggiudicazione con il sistema del sorteggio. La Commissione Giudicatrice comunicherà il giorno e l'ora del sorteggio.

Tutte le comunicazioni, inerenti all'offerta migliorativa e l'eventuale sorteggio, saranno gestite tramite la funzionalità "Messaggistica" presente all'interno del sistema SardegnaCAT.

Non è ammesso il soccorso istruttorio in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi afferenti all'offerta tecnica ed economica.

In particolare, in questa fase, **saranno considerate nulle e quindi escluse le offerte**, nei seguenti casi:

- le offerte economiche con importo superiore a quello posto a base di gara;
- prive dell'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri relativi alla sicurezza;
- redatte in lingua diversa da quella italiana;
- non sottoscritte digitalmente;
- sottoscritte da persona non munita dei poteri necessari per impegnare l'offerente;
- le offerte condizionate o contenenti riserve.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, sempreché sia ritenuta congrua dal Responsabile del Procedimento nella fase di progettazione.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Per l'attribuzione dei punteggi, per ogni singolo criterio nonché per il punteggio finale, si considereranno sempre le prime due cifre decimali con arrotondamento per eccesso qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Nel caso di offerte pari, classificate prime in graduatoria finale, si procederà all'aggiudicazione a favore dell'offerta con maggiore punteggio di valutazione tecnica.

Ai sensi dell'articolo 97 del Codice, si procederà alla valutazione di congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione calcolati ante riparametrazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

La Commissione Giudicatrice, dopo aver effettuato la verifica delle eventuali offerte che superino la soglia di anomalia di cui all'art 97, comma 3, del D.lgs. 50/2016, provvederà, alla formazione della graduatoria di gara e alla predisposizione della proposta di aggiudicazione.

Tutte le sedute aperte al pubblico saranno rese note unicamente mediante avviso pubblicato sul portale SardegnaCAT da considerare a tutti gli effetti quale notifica avente valore di legge.

14.3 - PROCEDURA DI GARA - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Per la valutazione della congruità delle offerte la Commissione Giudicatrice procederà nel rispetto dell'art. 97 del Codice.

La procedura di verifica della congruità dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà esperita nei confronti dei concorrenti per i quali sia i punti relativi all'offerta economica, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare. Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. (art. 97 comma 3 del D. Lgs. n 50/2016).

In tal caso, la Commissione Giudicatrice richiede al concorrente, entro un termine non inferiore ai quindici giorni, le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

La Commissione Giudicatrice, dopo aver effettuato la verifica delle eventuali offerte che superino la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, provvederà alla formazione della graduatoria e proporrà l'aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, un'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione Giudicatrice, in seduta riservata, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Si procederà all'individuazione delle offerte anomale in base a tale calcolo solo se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a tre. Diversamente si applica l'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 97 del codice.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

La Commissione richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

La Commissione esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La Commissione propone l'esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

La Commissione Giudicatrice, dopo aver valutato la congruità delle offerte che superino la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, provvederà alla formazione della graduatoria e proporrà l'aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua.

Con riferimento all'offerta risultata economicamente più vantaggiosa non sottoposta al giudizio di congruità, relativamente ai costi della manodopera, la Commissione giudicatrice procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), eventualmente richiedendo al Concorrente idonee giustificazioni per valutare la congruità del costo della manodopera indicato nell'offerta.

14.4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA CON PROCEDURA INVERSA (art. 133, comma 8, del Codice)

La stazione appaltante, per ragioni di snellezza e accelerazione delle operazioni di gara, si riserva la **facoltà** di utilizzare la procedura inversa di cui all'art. 133, comma 8 del Codice.

In tal caso, nel giorno e nell'ora indicati al precedente punto 14.2, la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, procederà nella prima fase all'apertura telematica Busta tecnica e Valutazione Offerte Tecniche seguendo la sotto indicata procedura.

Prima fase:

- verifica nell'area "Valutazione" delle offerte inserite a sistema entro i termini perentori indicati nel presente Disciplinare;
- apertura telematica della "Busta di qualifica" Documentazione Amministrativa, per ciascun concorrente (sbloccare ed aprire la cartella contenente la documentazione amministrativa) e a "congelare la Valutazione di qualifica" senza analizzarne i contenuti e senza verificarne le autodichiarazioni, e ad assegnare a tutti i concorrenti lo stato di "ammesso", al solo fine di poter accedere alla busta "offerta tecnica";
- apertura telematica della Busta Tecnica (Offerta Tecnica) per accedere alle offerte tecniche e avviare la valutazione, verificando la presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare secondo quanto prescritto alla seconda fase del precedente punto 14.2.

Seconda Fase: Apertura telematica Busta economica e Valutazione Offerte economiche, secondo quanto già disciplinato alla terza fase del precedente punto 14.2.

Terza Fase: Verifica di anomalia delle offerte, secondo quanto disciplinato al precedente punto 14.3.

Quarta Fase: Apertura digitale Busta di Qualifica e Verifica documentazione amministrativa.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, previa comunicazione ai concorrenti del giorno e dell'ora della seduta, tramite la funzionalità "Messaggistica" presente all'interno del sistema



SardegnaCAT, procederà all'apertura della Busta di Qualifica (Documentazione amministrativa), presentata, dal primo in graduatoria ed eventualmente, dal secondo e dal terzo in graduatoria.

Secondo quanto già disciplinato alla prima fase del precedente punto 14.2.

In questa fase, si procederà all'esclusione del Concorrente dalla gara nei seguenti casi:

- dalla documentazione amministrativa presentata in formato digitale risulti che l'offerente si trovi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice o in qualsiasi altra situazione che determini l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- dalla documentazione di ammissione alla gara presentata in formato digitale, risulti che l'Offerente non possiede la capacità economico-finanziaria e tecnico professionale richiesta.

Sulla base dell'esito della verifica della documentazione amministrativa, si procederà, ad attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, di cui al precedente punto 10.

A tal fine, qualora sia necessario, al termine dell'esame della documentazione amministrativa presentata, dagli operatori economici, la Commissione sospende la seduta di gara per richiedere le dovute integrazioni, secondo quanto indicato nel presente Disciplinare al precedente punto 10.

Alla ripresa dei lavori, la Commissione di gara esaminerà la documentazione integrativa e deciderà sull'ammissibilità al prosieguo della gara dei concorrenti invitati all'integrazione.

In questa fase, si procederà all'esclusione del Concorrente dalla gara nei seguenti casi:

- dalla documentazione amministrativa integrativa presentata in formato digitale risulti che l'offerente si trovi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice o in qualsiasi altra situazione che determini l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- dalla documentazione integrativa di ammissione alla gara presentata in formato digitale, risulti che l'Offerente non possiede la capacità economico-finanziaria e tecnico professionale richiesta.

Resta inteso che, qualora i concorrenti esaminati venissero esclusi dalla procedura, la Commissione procederà con lo scrutinio della documentazione amministrativa del successivo concorrente collocatosi in utile posizione in graduatoria, sino all'individuazione del Concorrente in possesso dei necessari requisiti.

In esito alle operazioni di cui sopra e al riscontro positivo della documentazione amministrativa di almeno un concorrente, la Commissione, definisce la graduatoria di merito, con proposta di aggiudicazione a favore del primo miglior offerente risultante dalla predetta graduatoria, chiudendo le operazioni di gara.

14.5 - PROCEDURA DI GARA - CONCLUSIONE

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione Giudicatrice formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95, comma 12 del D. Lgs n. 50/2016.

L'ARST si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicazione anche nel caso in cui alla gara partecipi un solo Operatore Economico la cui offerta sia ritenuta valida sotto ogni profilo, salvo quanto previsto dall'art. 95 comma 12 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i

Art. 15) - ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione Giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al Responsabile del procedimento nella fase di affidamento i Verbali di gara contenenti, la graduatoria e, pertanto, la proposta di aggiudicazione ed esclusione provvisoria dei partecipanti, ai fini dei successivi adempimenti.

Il Responsabile del procedimento nella fase di affidamento sottoporrà all'Organo aziendale competente i Verbali di gara contenenti le relative proposte di ammissione ed esclusione degli Operatori Economici partecipanti, nonché la relativa proposta di aggiudicazione.

L'aggiudicazione sarà disposta con specifico provvedimento amministrativo dell'Organo aziendale competente e diventerà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati dal Concorrente in sede di offerta.

A decorrere dalla data del provvedimento di aggiudicazione, la stazione appaltante procede alle comunicazioni di cui all'art. 76, commi 5 e 6.

Considerato che - per espressa previsione dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020 - **è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza** ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura - ARST si riserva la facoltà di affidare l'appalto subito dopo l'individuazione della migliore offerta.

La verifica dei requisiti carattere generale e dei requisiti di qualificazione di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel presente Disciplinare di gara all'art. 4), avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, con riferimento all'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

La verifica del possesso dei requisiti avverrà a cura della Stazione appaltante attraverso l'utilizzo delle banche dati disponibili e in conformità alle Linee Guida ANAC.

In particolare, la stazione appaltante procederà attraverso l'utilizzo del **sistema FVOE** - Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico reso disponibile dall'ANAC, in applicazione degli artt. 81 e 213, co. 8 del Codice, secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

L'acquisizione dei dati ai fini della verifica del possesso dei requisiti comprovabili mediante i documenti indicati all'articolo 5 e 6 della Delibera ANAC 464/2022 avviene, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e della citata delibera attuativa, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE.

Resta inteso che, nel caso di non operatività e/o mancato funzionamento del sistema FVOE, nonché in caso di problemi relativi alla gestione del sistema FVOE da parte del R.U.P., la stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare le verifiche dei documenti con il controllo tradizionale, al fine di evitare qualsiasi tipo di errore e/o ritardo nella verifica di quanto necessario ai fini della gara.

A tal fine dovrà essere presentata - **entro 10 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta** - la seguente documentazione:

per la dimostrazione dei requisiti di carattere generale (esecutore dei lavori e progettista), precedente punto 4.1:

- ❖ **Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese** istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- ❖ Il **nominativo** dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 80, del Codice, facendo riferimento alle indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 08/11/2017 (che ha sostituito il Comunicato del Presidente del 26/10/2016);
- ❖ Dichiarazione **sostitutiva C.C.I.A.A. - Informazione** (Mod. 3) e **Autocertificazione conviventi** (Mod. 4), disponibili sul sito della Prefettura di Cagliari, al seguente indirizzo:
http://www.prefettura.it/cagliari/contenuti/Certificazione_antimafia-8557825.htm
debitamente compilate, firmata digitalmente e resa, anche, in formato editabile (*.xls) ai fini dell'acquisizione dell'informazione antimafia ex art. 90 del D.Lgs. n° 159/2011 e s.m.i., riferita ai soggetti di cui all'art. 85 D.Lgs. n° 159/2011 e s.m.i.

per la dimostrazione dei requisiti di qualificazione di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecniche-professionali (dell'esecutore dei lavori): precedente punto 4.2

- ❖ **Attestazione** di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA);
- ❖ **Certificazione**, in corso di validità, del Sistema della Gestione di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ed alla vigente normativa nazionale;

per la dimostrazione dei requisiti di qualificazione di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecniche-professionali (del "progettista"): precedente punto 4.3

- ❖ **Requisiti di idoneità professionale** (riferiti a ciascun professionista come indicato al punto 4.3.1);
 - Titolo di studio;
 - Certificato, di iscrizione all'Ordine/Albo competente;
 - Curriculum vitae;
 - Idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al D.M. MIT n. 263/2016, in ragione della forma di partecipazione del concorrente.
 - La Polizza di responsabilità civile Professionale.

❖ **Requisiti di capacità economica – finanziaria**

La comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86, comma 4, e all'allegato XVII, parte I, del Codice; per la dimostrazione del requisito relativo al fatturato globale, per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio:

- Per i professionisti singoli o associati e per le società di professionisti (in quanto società di persone): **copia delle dichiarazioni IVA o modello Unico, corredati da ricevuta di presentazione**. Nel caso in cui svolgano altre attività, oltre a servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata, occorrerà anche un'autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa che ripartisca il volume tra le diverse attività. Tale ripartizione è suscettibile di verifica da parte della stazione appaltante attraverso la richiesta dei documenti di fatturazione che attestino l'effettiva ripartizione dei ricavi per le diverse attività.
- Per le società di ingegneria (in quanto società di capitali): **copia del bilancio riclassificato in conformità alle direttive europee, corredato da nota di deposito**. Nel caso in cui svolgano altre attività, oltre a servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata, che non risulti desumibile dalla nota integrativa, la ripartizione della cifra d'affari per le diverse attività dovrà essere effettuata sulla base di un'autocertificazione del legale rappresentante. Tale

ripartizione è suscettibile di verifica da parte della stazione appaltante attraverso la richiesta dei documenti di fatturazione che attestino l'effettiva ripartizione dei ricavi per le diverse attività;

❖ **Requisiti di capacità tecnico - professionale**

La comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86, comma 4, e all'allegato XVII, parte II, del Codice; per la dimostrazione del possesso del requisito relativo all'avvenuto espletamento di **servizi analoghi** e di due **servizi di punta** di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, negli ultimi dieci anni:

- Per servizi eseguiti per conto di committenti pubblici: **copia del certificato, rilasciato dalla committenza, di avvenuto svolgimento dei servizi**, riportante la categoria (ID opera) dei lavori a cui si riferisce l'attività svolta, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, con indicazione dei relativi importi dei lavori e del periodo di svolgimento dei servizi;
- Per servizi eseguiti per conto di committenti privati: **copia della dichiarazione, rilasciata dalla committenza, di avvenuto affidamento dei servizi**, riportante la categoria (ID opera) dei lavori a cui si riferisce l'attività svolta, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, con indicazione dei relativi importi dei lavori e del periodo di svolgimento dei servizi.

In alternativa la comprova del requisito è fornita mediante dichiarazione del concorrente, contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del committente e la data di stipula del contratto, unitamente a copia delle fatture relative al periodo richiesto.

per la dimostrazione degli elementi dell'offerta tecnica

- ❖ Certificazione di ultimazione lavori e, nel caso eventuale di apertura all'esercizio dell'infrastruttura, attestazione rilasciata dall'Esercente con la quale è stata disposta l'apertura all'esercizio, di un massimo di cinque appalti di lavori di infrastrutture di trasporto in sede fissa (esclusivamente su rotaia: tranvie, metrotranvie, ferrovie, ricadenti almeno nelle categorie OG3, OS29, OS27 e OS9, che caratterizzano specificatamente l'appalto in questione) per un importo complessivo almeno pari a € 40.000.000,00;

Nel caso in cui l'Offerente risultato aggiudicatario non produca la documentazione a dimostrazione di quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, sarà attribuito valore zero al relativo indice di valutazione e si procederà alla definizione della nuova graduatoria.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della Legge n° 183/2011 (norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive), qualora il concorrente non sia in possesso dei documenti richiesti e gli stessi debbano essere rilasciati da pubbliche amministrazioni, sarà cura di ARST acquisirli d'ufficio.

È consentita la dimostrazione dei requisiti mediante la produzione di documentazione alternativa, purché sia sufficiente a dare prova di quanto dichiarato dal concorrente.

Una volta acquisite le informazioni sopra indicate questa Azienda procederà – eventualmente tramite il sistema FVOE - alla richiesta diretta della seguente documentazione:

- **Certificato del casellario giudiziale** (per ciascuno dei soggetti indicati dall'articolo 80 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.), che sarà richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari;
- **Richiesta dell'Informazione antimafia** ai sensi del D.Lgs n. 159/2011.

Nel contempo questa Azienda procederà alla richiesta diretta della seguente documentazione:

- **Attestazione di regolarità fiscale**, che sarà richiesto agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti;
- **DURC** (documento unico di regolarità contributiva), che sarà richiesto tramite il servizio "Durc On Line";
- **Certificazione** attestante l'inesistenza di illeciti antitrust definitivamente accertati, che sarà richiesta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- **Certificazione** attestante il rispetto della normativa sul lavoro dei disabili, che sarà richiesta al Centro/Servizio del Lavoro territorialmente competente;
- **Certificazione** attestante l'inesistenza di procedure concorsuali, che sarà richiesta alla Sezione Fallimentare del Tribunale territorialmente competente;

Solo dopo l'accertamento dei requisiti prescritti, **l'aggiudicazione diverrà efficace**.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La stazione appaltante procederà, pertanto, allo scorrimento della graduatoria e all'affidamento al Concorrente secondo in graduatoria, procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. n° 159/2011).

Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D.Lgs. n° 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Alla ditta aggiudicataria sarà altresì richiesta la documentazione di cui al successivo articolo.

Art. 16) - DOCUMENTI DA PRESENTARE AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

Ai fini della stipulazione del contratto, l'Aggiudicatario sarà tenuto a produrre all'ARST, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, quanto segue:

- A)** In caso di aggiudicazione a raggruppamento di imprese non ancora costituito: scrittura privata autenticata da un notaio dalla quale risulti la costituzione del raggruppamento stesso; il conferimento del mandato collettivo speciale delle altre imprese riunite alla capogruppo; la procura, ai sensi dell'art. 1392 del c.c., attestante il conferimento della rappresentanza legale alla capogruppo; ovvero, in caso di aggiudicazione a Consorzio non ancora costituito, originale o copia autenticata dell'atto di costituzione dello stesso;
- B)** Garanzia definitiva, a favore di ARST S.p.A., ai sensi dell'art. 103 del Codice pari al 10% dell'importo contrattuale di aggiudicazione (o altra percentuale legata al ribasso offerto), costituita sotto forma di cauzione o fideiussione secondo una delle seguenti modalità:
- a) quietanza, in copia originale, di avvenuto versamento sul c/c bancario: codice IBAN IT41R010050480000000002665 - Banca Nazionale del Lavoro sede di Cagliari - intestato ad ARST S.p.A. con causale "Cauzione definitiva Gara n° 76/2023";
- b) fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività; In caso di garanzia definitiva costituita in una delle forme di cui al precedente punto b) la stessa dovrà:
- avere validità di anni uno, tacitamente rinnovabile, sino a quando non sarà rilasciata apposita dichiarazione liberatoria da parte di ARST;
 - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 del codice civile);
 - prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 - prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ARST;
 - essere firmata digitalmente dal soggetto garante e **corredata da autentica digitale notarile** della firma, dell'identità e dei poteri e della qualifica del soggetto/soggetti firmatario/i del titolo di garanzia, attestante che il sottoscrittore è munito dei poteri necessari per impegnare il soggetto garante.
- oppure in alternativa all'autentica notarile:
- essere sottoscritta dal soggetto garante e corredata da una autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal sottoscrittore dell'istituto di credito/assicurativo, firmata digitalmente, con la quale lo stesso dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
 - alla stessa dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore;

È espressamente esclusa la possibilità di presentare una fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n° 385/1993.

Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice

Per fruire delle riduzioni dette, l'operatore economico segnala il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, indicando dettagliatamente la modalità di calcolo dell'importo della garanzia prestata.

- C)** In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 7 della Legge n° 136/2010, estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i, acceso/i presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato/i alle commesse pubbliche, nonché le relative coordinate, intestato/i alla ditta aggiudicataria e presso il quale verrà accreditato, alle scadenze stabilite, il corrispettivo delle prestazioni contrattuali, tramite bonifico bancario o postale; inoltre, l'indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti dedicati;
- D)** Documentazione di cui all'art. 1 del D.P.C.M. n° 187/1991, che prevede le seguenti comunicazioni alla Committente da parte della impresa aggiudicataria e dell'impresa ausiliaria:
- composizione societaria;
 - esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto", sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione;
 - indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto;
- E)** Dichiarazione (prevista dall'art. 90, comma 9, del D.Lgs. n° 81/2008 e dal relativo allegato XVII) sottoscritta dal legale rappresentante che attesti:
- l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredato dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL ed alle Casse Edili;
 - l'indicazione del contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 e dell'Allegato XVII, comma 1, lettera l) del D.Lgs. n° 81/2008;
- F)** Documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n° 81/2008;
- G)** Tutti gli altri documenti previsti dalla documentazione progettuale.

Ove tale termine non sia rispettato senza giustificati motivi e/o la documentazione presentata risulti, anche solo parzialmente, non conforme a quanto sopra richiesto, l'ARST può unilateralmente

dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dall'aggiudicazione e, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione provvisoria.

La stipula del contratto avverrà nel rispetto della tempistica di cui all'art. 32, commi 8 e 9, del Codice. Ai sensi dell'art. 32, comma 13 del Codice, l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dello stesso art. 32.

ARST S.p.A. si riserva la facoltà, di procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto, in quanto "la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare", nel rispetto dell'art. 32, comma 8, del Codice.

Si ricordano, inoltre, gli adempimenti successivi alla sottoscrizione del contratto descritti nel Capitolato Amministrativo (elaborato SE_F_13AM_CP_010_00)

Si rimanda, in particolare, a quanto indicato al punto 2.3.3 del Capitolato Amministrativo con riferimento alla POLIZZA PROGETTISTA:

Ai sensi delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" è richiesto che il progettista o i progettisti incaricati della progettazione debbano essere muniti, di una polizza di responsabilità civile professionale. Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo o esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

La polizza, in lingua italiana, è redatta in conformità allo schema tipo 2.2 di cui al D.M. 14 dicembre 2022 n. 193 (G.U. 14 dicembre 2022 n. 291, S.O.),

La garanzia è prestata per un massimale pari a 2'500'000 di Euro in conformità al D.M. 14 dicembre 2022 n. 193.

L'Appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto definitivo e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale.

La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera – tra l'altro – la Committente dal pagamento del corrispettivo fissato in appalto per il progetto definitivo e per quello esecutivo.

Nonché a quanto indicato al punto 2.3.2 del Capitolato Amministrativo in relazione alla "Polizza di assicurazione per danni di esecuzione [CAR/EAR], responsabilità civile verso terzi [RCT/RCO] e

garanzia di manutenzione per 24 mesi" nel rispetto di tutte le clausole indicate al punto 2.3.2 del Capitolato Amministrativo (elaborato SE_F_13AM_CP_010_00).

Art. 17) - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Disciplinare non vincola l'ARST e non determina il sorgere di diritti di sorta da parte dell'offerente.

Nulla spetterà ai concorrenti non aggiudicatari a titolo di compenso per qualsiasi onere o a sostenuta per la redazione e presentazione delle offerte.

Nessun indennizzo o risarcimento, di qualsivoglia natura, è dovuto all'operatore economico concorrente, in ragione della partecipazione alla gara, ad eccezione dell'aggiudicatario.

- 1) Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2 del Codice, ARST si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

- 2) La mancata osservanza della normativa sul bollo non determinerà l'esclusione dell'Offerente dalla presente gara, ma comporterà la comunicazione all'Ufficio finanziario competente.
- 3) Tutti gli importi offerti dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella in lettere prevarrà quella in lettere. Non saranno escluse le offerte eventualmente espresse solo in cifre o solo in lettere.
- 4) Il verbale di gara relativo alla proposta di aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi non avrà, in alcun caso, efficacia di contratto che sarà stipulato successivamente alla approvazione dello stesso verbale da parte dell'Organo aziendale competente.
- 5) L'offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte.
- 6) In corso di validità del contratto l'ARST, ove lo ritenga necessario, ha facoltà di ripetere la verifica del possesso dei requisiti generali (art. 80 Codice) dichiarati in sede di gara.
- 7) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. di decidere di non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulti

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

- 8) La Stazione Appaltante si riserva, in qualunque momento, la facoltà di sospendere, annullare, non procedere all'aggiudicazione della gara, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta, qualora dovesse intervenire il definanziamento dell'opera.
- 9) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione nel caso di una sola offerta, salvo quanto previsto dall'art. 95 comma 12 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i; parimenti, si riserva di non procedere all'perimento di gara, nel caso in cui siano state presentate meno di tre offerte.
- 10) tutte le norme richiamate negli atti di gara si intendono aggiornate ai testi vigenti alla data della presente lettera di invito;
- 11) Il contratto sarà stipulato nei termini e modalità previsti dall'art. 32 del Codice.
- 12) Non sono ammesse varianti. Sono invece ammesse le integrazioni e migliorie espressamente citate nella documentazione progettuale posta a base di gara.
- 13) La stazione appaltante si riserva la facoltà di consegnare sotto le riserve di legge e di effettuare consegne parziali.

Si precisa, infine, che:

- a) qualora non si dovesse procedere - per motivi dipendenti dalla ditta aggiudicataria - alla formalizzazione del contratto, l'ARST si riserva la facoltà di procedere alla revoca dell'aggiudicazione e, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione provvisoria;
- b) ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. e dell'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
- c) per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare di gara e dai suoi allegati, si rimanda al Codice ed alle parti non abrogate del Regolamento di cui al D.P.R. n° 207/2010, nelle parti che disciplinano gli appalti nei settori speciali;
- d) tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti;
- e) per le procedure di ricorso si farà riferimento agli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

^ ^ ^ ^ ^

Il Responsabile del procedimento nella fase di Progettazione e nella fase di Esecuzione dell'appalto, è l'ing. Marco Demuro, dirigente del Servizio Tecnico.

Il Responsabile del procedimento nella fase di affidamento è il dott. Carlo Boi, dirigente del Servizio Negoziale ed Appalti.

Il Responsabile dell'accesso agli atti è l'avv. Salvatore Perra, Vice Direttore Centrale e dirigente del Servizio Risorse Umane e Formazione.

Distinti saluti.

dott. Roberto Neroni
Amministratore Unico



NEG/MACarta/CBoi

